

## Non-lavoro, carcere, non-lavoro

Paradossi e disattese nell'applicazione di una normativa fondata sul « diritto al lavoro » dei detenuti \*

Vittorio Pieroni

### 1. Teoria e prassi del nuovo ordinamento penitenziario

#### 1.1 *Alle origini della cultura rieducativa nell'ordinamento penitenziario*

Il sistema penitenziario si fonda sul paradosso: segregare/isolare dalla società il « soggetto a rischio », al fine di rieducarlo/trasformarlo in un soggetto socialmente riadattato.

In realtà questa ideologia di fondo si è da sempre affermata — e continua ad esprimersi tutt'oggi — attraverso processi di spersonalizzazione, acculturazione criminale, adattamento passivo alle regole di sopraffazione e di violenza presenti in carcere.

Le riforme legislative riguardanti il sistema carcerario, effettuate nel '75 prima (n. 354) e nell'86 poi (n. 663), per sé contengono le premesse ed i presupposti per cambiamenti sostanziali, grazie all'introduzione di misure al-

\* Il presente articolo riporta solo una prima parte dei risultati di un'indagine svolta, nel 1988, in quattro carceri italiane, dal titolo: « Giovani a rischio. Esperienze di Formazione Professionale e di reinserimento occupazionale durante e dopo la detenzione carceraria » (a cura del CNOS/FAP-Ministero del Lavoro). La ricerca è stata diretta da G. Milanesi e vi hanno partecipato G. Malizia e V. Pieroni (per l'Istituto di Sociologia dell'Università Salesiana di Roma), L. Melesi (per il « S. Vittore » di Milano), D. Ricca (per il « Ferrante Aporti » di Torino), R. Bettin (per le carceri di Vicenza e Venezia).

ternative alla detenzione, alla presenza di nuove figure di operatori, alla partecipazione della comunità civile all'azione rieducatrice.

Nell'ottica di una pena finalizzata alla rieducazione e al reinserimento sociale del soggetto «colpevole», la riforma dell'ordinamento penitenziario ha previsto infatti un ventaglio differenziato di misure alternative al carcere mirate al reinserimento sociale del detenuto. In questa ottica, le due componenti della pena — castigo e rieducazione — si ritrovano intatte nell'ordinamento penitenziario, ma in posizione rovesciata rispetto ad un tempo: se prima le norme sancivano, attraverso la centralità/globalità di un sistema carcerario totalizzante, la «priorità della pena», oggi i principi e le norme sanciscono la priorità degli scopi rieducativi.

Ma la realtà ancora oggi è ben diversa dai principi enunciati. La segregazione fa sentire ancora il peso dei meccanismi della esclusione: il carcere è rimasto carcere nel senso pregnante della parola; nei testi legislativi infatti continua a chiamarsi istituto di pena, casa mandamentale, circondariale ecc.

Ora se si vuole che le riforme vigenti siano fattore di effettivo rinnovamento è necessario uscire dai meccanismi negativi che condizionano il permanere nel tempo dello status quo all'interno degli istituti di pena. Emerge di conseguenza il bisogno della presenza della «società civile» come di un terzo polo (a fianco ai due tradizionali della magistratura e dell'istituzione carceraria) in grado di mediare e/o fare da ponte tra la realtà esterna e quella interna. Ed è in questo contesto che si colloca anche l'aspetto del lavoro quale «elemento alternativo» al sistema penitenziario.

Infatti, perché gli interventi dall'esterno risultino efficaci, occorre che operino contemporaneamente anche i servizi sociali territoriali, gli organismi e le risorse locali, pubbliche e di volontariato, per contribuire alla ricerca di risposte da dare a quei bisogni che sono tanto di chi sta dentro che fuori dal carcere, di chi è libero come dei ristretti, dal momento che si tratta pur sempre di bisogni comuni a tutta la popolazione: bisogni educativi, psicologici, occupazionali, relazionali...

La problematica emerge in considerazione del fatto che il nuovo ordinamento penitenziario, contraddicendo in parte la sua ispirazione di fondo, non ha superato ancora del tutto la concezione del lavoro come pena. Da tempo si insiste sul fatto che il lavoro dei detenuti, essendo l'elemento fondante del trattamento rieducativo, non può essere ispirato alla sola logica punitiva e/o economica, ma deve essere inteso e realizzato in modo diverso, anche rivedendo l'attuale normativa e interpretandola in maniera estensiva.

Tutto questo convince dell'urgenza di approvare una apposita modifica

legislativa, dal momento che le conseguenze negative che ne derivano non solo pongono in cattiva luce il lavoro penitenziario ma ne incrinano al tempo stesso anche la sua credibilità e valenza rieducativa.

Di conseguenza ci si chiede se sotto questo profilo la realtà del carcere sia effettivamente in grado di aiutare il detenuto a recuperarsi e a reinserirsi dignitosamente nella società o piuttosto non continui a rimanere — nonostante la legge di riforma — una realtà punitiva ed emarginante con conseguente perdita di consenso da parte di tutti. Le politiche penitenziarie finora attuate si sono dimostrate incapaci di «immaginare» qualcosa di meglio del carcere, finendo per denunciare l'equivocità di ogni istanza riformatrice.

Tuttavia è anche vero che nel frattempo sono stati avanzati alcuni coraggiosi esperimenti di decarcerazione, che favoriscono il lavoro dei detenuti: si è imboccata con realismo la strada delle «alternative alla detenzione», come la semi-libertà, il lavoro all'esterno, gli arresti domiciliari, secondo le formule previste dalle riforme.

Interventi innovativi di questo tipo necessitano a tutt'oggi di una effettiva verifica in rapporto tanto alle dimensioni quantitative del fenomeno che agli obiettivi raggiunti e alle metodologie d'intervento utilizzate.

## 1.2 «*Quale lavoro*» in carcere

Nella prassi e nell'elaborazione teorica le concezioni correnti del lavoro oscillano tra l'esaltazione ideologica e la demistificazione pragmatica. Il lavoro cioè rappresenta un fattore ambivalente, che si presta ad analisi e considerazioni diversificate e talora opposte: può essere al tempo stesso un fine e un mezzo, un'ideologia e un elemento di autorealizzazione, la causa e l'effetto di determinati comportamenti, un diritto ed un dovere, uno strumento di trattamento ed un fine ultimo, una manifestazione di libertà ed uno stato di necessità, elemento che conferisce dignità/identità, ma al tempo stesso produce anche alienazione/disaffezione, fattore di promozione umana come di emarginazione e di annientamento dell'individuo.

Nel primo caso, il lavoro «sbagliato» è direttamente collegato a certe forme di disagio o disadattamento sociale sia perché spesso non piace, risulta ripetitivo, noioso, alienante, competitivo, frustrante, legato a forme di carriere e di iperattività, sia perché manca o si teme di perderlo.

Ciò nonostante, le virtù educatrici del lavoro trovano credibilità e consenso sempre crescenti tra pedagogisti ed educatori, in particolare tra quelli che operano in settori finalizzati soprattutto ad interventi rieducativo-riabilitanti. Il lavoro svolto in tali contesti, infatti, spesso risponde ad una se-

rie di esigenze tipiche: è un lavoro che «piace», «è stato liberamente scelto», «non risulta direttamente funzionale alla produttività». E, in quanto tale, il lavoro va indubbiamente considerato uno strumento capace di restituire dignità/identità anche al soggetto emarginato/disadattato.

A questo punto nasce però l'interrogativo se il valore umano ed il valore produttivo del lavoro possono in qualche modo coincidere ed andare d'accordo. Infatti, le ambiguità espresse sopra in rapporto ai diversi possibili modi di interpretare il vissuto lavorativo (lavoro che piace/che pesa, gratificante/alienante, dipendente/indipendente...) evidenziano chiaramente la limitata utilità/portata operativa di un concetto troppo ampio e differenziato e, di conseguenza, provocano dubbi seri e giustificati in rapporto alla sua applicazione nei confronti di un progetto riabilitativo.

Tali dubbi corrispondono ad alcuni interrogativi di fondo che riguardano anche il lavoro così come viene promosso negli istituti di pena: in questo caso, il lavoro deve avere una funzione prettamente rieducativa o anche produttiva? deve essere un lavoro dipendente o può essere gestito anche autonomamente? deve essere fatto unicamente in carcere o anche fuori dal carcere?... In altre parole, si lavora per sostenere sé stessi o la propria famiglia, per riparare i danni provocati a terzi, per imparare un nuovo mestiere, per il «rientro» del soggetto nella società..., oppure si lavora per la promozione del detenuto e della sua identità/personalità?

E, di conseguenza, si tratta di promuovere una «nuova cultura del lavoro» o di dare semplicemente del lavoro a dei carcerati? Dobbiamo rendere «produttivo» il carcere o il problema è quello di restituire dignità al carcerato? Si tratta di utilizzare il lavoro «così come è» o di progettare il lavoro «come dovrebbe essere»?

E poi, come deve essere interpretato questo tipo di intervento: il lavoro va inteso come il principale mezzo di rieducazione/riabilitazione? è uno strumento di pena o di liberazione, oppure più semplicemente un'attività per passare (diversamente) il tempo?...

In breve: il lavoro in carcere rieduca veramente? E, più precisamente: il carcere può essere considerato una «casa di lavoro» (secondo la concezione originaria che ha portato a fondare l'istituto)?

Come si vede, le formule interpretative e le modalità di attuazione dell'esperienza lavorativa applicata a progetti riabilitativi nei confronti di soggetti in stato di detenzione possono avere contenuti assai diversi ed in genere corrispondono ad altrettanti «bisogni» che rispecchiano la complessità di un

contesto istituzionalizzato e per di più «recluso» come quello che stiamo analizzando.

### 1.3 *Problematiche del lavoro in carcere*

Nell'affrontare direttamente la problematica carcere-lavoro è necessario porsi anzitutto dei limiti ben precisi che corrispondono ad un'esigenza di realismo e concretezza che nasce dal contesto in analisi.

Preferibilmente, dato che la maggioranza dei reclusi presenta basse qualificazioni<sup>1</sup>, si deve optare per tipi di lavoro che non possono esigere una professionalità ad alto contenuto scientifico-tecnologico. Questa esigenza è imposta di fatto da alcune condizioni obiettive entro cui si svolge l'intervento: l'improponibilità di apprendimenti altamente professionalizzanti; la durata in molti casi limitata del trattamento; la carenza, all'interno degli istituti di pena, di strutture produttive ed operative complesse ed efficienti; la mancanza di sostegno economico per iniziative produttive più qualificate; la difficoltà di eventuale collocazione sul mercato dei prodotti elaborati.

Anche in questo caso, perciò, gli obiettivi concernenti il contenuto ed i livelli di professionalità sono in discussione. A condizionare l'intervento intervengono infatti numerose variabili: l'età (dai più giovani ai più anziani), il livello professionale acquisito precedentemente al carcere (categorie sociali basse, medie, alte; deprofessionalità e libero professionismo), il tempo di presenza in carcere e/o la posizione giuridica (appellanti, definitivi, ergastolani, ecc.).

L'altro elemento in discussione riguarda la «qualità» stessa del trattamento: basta lavorare e guadagnare «comunque»? Va bene qualsiasi lavoro?

Inoltre va evidenziato il difficile rapporto tra lavoro inteso in senso riabilitante ed il mercato di lavoro che privilegia certi parametri di efficienza. Il confronto diretto tra questi due mondi contrapposti viene solitamente inficiato: dal carattere «sui generis» dell'esperienza lavorativa promossa nel o dal carcere; dal livello professionale deficitario di una parte della popolazione carceraria; dalla sopravvivenza di remore e demotivazioni nei riguardi del lavoro da parte di alcuni; dalla difesa di una «certa immagine» che altri si portano anche dietro le sbarre.

L'ingresso nel mercato del lavoro, poi, si presenta particolarmente laborioso quando viene caricato di tutte le attese per il reinserimento del detenu-

<sup>1</sup> Tuttavia non va dimenticato il numero sempre più elevato di «professionisti» presenti nel carcere.

to nella società e quando dal suo esito dipende tutta la riuscita per un ritorno alla vita normale. Di conseguenza, il lavoro inteso come «posto di» e come elemento «professionalizzante», se per un verso appare decisivo per il destino dell'ex-carcerato (ma anche per chi è destinato a rimanere in carcere per tutta la vita), dall'altro assume i contorni della drammaticità al momento in cui si cerca un'attuazione pratica, corrispondente alle finalità suesposte.

Ciò nonostante, il lavoro rientra sicuramente tra gli «elementi» del trattamento e, se adottato in vista di certi obiettivi e mediante certe modalità d'intervento, può assicurare la riuscita ed il successo anche di un processo riabilitativo-risocializzante.

Ma vediamo a quali condizioni.

#### 1.4 *Verso una ridefinizione del lavoro in carcere*

Per poter valutare meglio l'apporto della funzione lavoro alla condizione detentiva è necessario partire dal presupposto che il detenuto va considerato anzitutto come «persona» prima ancora che un soggetto in stato di punizione e sconto della pena, senza per questo voler scotomizzare l'aspetto retributivo-penitenziario che comporta la sua presenza in un istituto di pena.

Partendo da questo assunto, il carcere non può più essere concepito tout court come uno strumento di «morte civile» e di annientamento della personalità, grazie all'istituzionalizzazione dello spreco (del tempo, delle risorse umane, della forza-lavoro...).

Il non-lavoro in carcere, infatti, non ha fatto altro che contribuire a creare uno stato di emarginazione talvolta superiore a quello precedente e/o ad innescare a più riprese processi di entrata-uscita dal carcere. Per cui, sotto questa ottica, un elemento particolarmente adatto a ricucire in vari modi e sotto diverse formule il legame tra il cittadino-in-stato-di-detenzione e la società è indubbiamente il lavoro, l'unico in grado di ripristinare quell'equilibrio rotto precedentemente, facendo leva sull'investimento emotivo correlato ad alcune dimensioni di contorno al fenomeno (professionalità, prestigio/ascesa sociale...).

Di conseguenza, lo stato detentivo più sarà imperniato sul lavoro e più perderà la sua carica di ambiguità, per cui, pur continuando a rivestire il carattere di pena, non mancherà di svolgere anche una peculiare funzione risocializzatrice.

Il rapporto tra carcere e lavoro può essere affrontato da diverse angolature.

Anzitutto la variabile «mancanza di lavoro» può essere considerata

« causa » ed « effetto » allo stesso tempo dello stato detentivo. Sotto il profilo della causa vanno intraviste: la crisi occupazionale, lo stato di inoccupato/di-soccupato, la deprofessionalizzazione, il lavoro al nero ed altri espedienti per sopravvivere..., tutti fattori che spesso risultano all'origine di quelle condotte devianti e trasgressive destinate a sfociare in seguito nell'illecito penale e quindi in buona parte dei casi anche nel carcere, considerato appunto come il « capolinea » di un tragitto di devianza. Mentre sotto il profilo dell'effetto, va tenuto presente che la stessa legge di riforma carceraria nel tentativo di imprimere una svolta innovatrice al trattamento penitenziario, ha definito appunto il lavoro come un « mezzo del trattamento rieducativo »; esso quindi dovrebbe essere garantito a tutti i detenuti/internati oggetto di tale trattamento, in quanto offre l'opportunità di « regolarizzare » la propria vita o anche più semplicemente di acquisire e/o svolgere una professione, un « lavoro ».

Si entra così in merito alla dibattuta questione del lavoro inteso come diritto/dovere del detenuto. All'interno della materia penitenziaria, più numerosi sono stati i miglioramenti apportati alla normativa e più è cresciuta l'attesa proprio nei confronti di quegli aspetti che più da vicino riguardano le attività lavorative in carcere (con particolare riferimento agli artt. 20 e 21 della legge n. 354/75 e successive migliorie apportate, come vedremo meglio nel commentare i singoli articoli).

Nel frattempo, la pressante domanda occupazionale da parte dei detenuti, coscienti del loro « diritto al lavoro », è venuta sempre più a scontrarsi con la drammatica povertà di sbocchi e di prospettive occupazionali<sup>2</sup>.

A dimostrare l'esistenza di una « coscienza del diritto al lavoro » nei detenuti, una recente inchiesta dal tema specifico « carcere e lavoro »<sup>3</sup> ha messo in evidenza che l'88% degli inchiestati presso il carcere di S. Vittore a Milano ritiene il « lavoro un proprio diritto » ed il 79% gli aggiunge anche una interpretazione in senso rieducativo; il 67% di questi stessi detenuti è disposto a far parte di cooperative già durante il periodo detentivo.

Qualcuno si potrebbe anche chiedere « che diritto hanno » dei detenuti

<sup>2</sup> La maggioranza di coloro che lavorano « dentro » il carcere svolge attività domestiche (spesino, scopino, jolly...), vale a dire un tipo di lavoro non qualificato, non produttivo, e di conseguenza anche di scarsa rilevanza ai fini professionali-risocializzanti del reinserimento (più avanti la tav. 1 illustrerà, dati alla mano, il dramma dei detenuti-lavoratori).

<sup>3</sup> L'inchiesta risale al 1987 ed è stata fatta su 300 detenuti del carcere di S. Vittore, variamente caratterizzati in base al sesso (74% maschi e 26% femmine), all'età (dai 18 ai 65 anni, tra cui il 72% al di sotto dei 30 anni) e alla professione (dai deprofessionalizzati ai liberi professionisti).

a pretendere di « aver diritto a lavorare », quando il lavoro manca anche ai comuni cittadini. L'obiezione non è del tutto scontata, anzi reinserisce nel circuito una serie di problematiche collegate allo sfruttamento del lavoro penitenziario, interpretato secondo un'ottica indulgenziale-penitenziale.

Ma vediamo di rispondere anzitutto al cittadino comune, che solitamente rimane all'oscuro di tutte le « vicende legislative » e delle pastoie burocratiche che si nascondono dietro l'applicazione della legge: se, in base alla nuova normativa, il detenuto va considerato una « persona » non più punibile con il « non-lavoro », come tale avrà le stesse motivazioni a lavorare come qualsiasi altro cittadino (a prescindere dal « diritto »); da questo punto di vista i detenuti non mancano certo di coraggio per far presente il proprio stato di disagio<sup>4</sup>:

« Si lavora per non pensare ai propri guai, per mandare i soldi alla famiglia, perché in carcere il lavoro è una specie di status sociale, perché il lavoro permette di rimandare il momento nel quale la cella viene chiusa ed il mondo risulta un po' più lontano... »<sup>5</sup>.

Assai più sottile e frustrante la logica sottesa ad una visione indulgenziale-penitenziale del lavoro. Attraverso l'art. 20 della legge 354/75 (comma 7) era diventata una prassi assai diffusa l'utilizzazione da parte di ditte private del lavoro carcerario a prezzi irrisori (« Le direzioni degli istituti penitenziali... possono... vendere i prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo... »). Dalla « remunerazione » dell'attività lavorativa, inoltre, venivano prelevati i 3/10 a favore della cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto (art. 23 della legge 354/75).

Da allora ad oggi molte cose sono cambiate in fatto di riequilibrio/reinterpretare il lavoro penitenziale in un'ottica di giustizia sociale: in particolare, attraverso gli artt. 5 e 7 della legge n. 663 del 10 ottobre 1986 è stato decretato la corrispondenza del salario del lavoro in carcere con i salari dei contratti collettivi nazionali, ed inoltre è stato abolito il prelievo dei 3/10, risolvendo con ciò tutte le questioni sindacali che prima sorgevano in proposito e riportando sul piano del « diritto » il mantenimento di sé e della propria famiglia. Da notare infine come nel testo non appare più la parola « re-

<sup>4</sup> In ogni modo la legge risponde per tutti a questo interrogativo, attraverso l'art. 20: « Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato ».

<sup>5</sup> Dalla relazione di un detenuto al convegno di Sollicciano su « Carcere e lavoro », del 6-7 dicembre 1986.

munerazione», sostituita da «mercede», a significare un effettivo cambiamento di mentalità in rapporto alla problematica.

### 1.5 *Dal dire al fare: i paradossi del sistema carcerario in Italia*

Prima ancora che dai fattori condizionanti, tale drammaticità viene evidenziata dai dati statistici sul carcere in Italia.

In Italia esistono circa 300 istituti carcerari, di cui soltanto 90 sono stati costruiti appositamente a tale scopo. Nell'insieme tali istituti hanno una capienza di 27.000 posti, mentre secondo i dati ufficiali (cfr. tav. 1) la popolazione dei reclusi nell'85 ammontava a circa 45.000 unità<sup>6</sup>.

Tra tutti i ristretti negli istituti carcerari, sono meno di 1/3 coloro che stanno scontando una condanna definitiva mentre i restanti 2/3 sono in attesa di giudizio ad uno dei tre livelli processuali (di primo grado, appello, ricorso in Cassazione). C'è da rilevare inoltre che solo un 3-4% della popolazione carceraria risulta internata, cioè sottoposta a misure di sicurezza detentiva (presso case di lavoro, case di cura e custodia, riformatori, ecc.).

A prescindere dai fatti di cronaca sulle «carceri d'oro», in termini economici oggi un detenuto costa allo Stato tra 30 e 50 milioni l'anno, mentre un posto-carcere nelle erigende costruzioni viene a costare tra i 100 ed i 180 milioni, a seconda della località. Se si tiene conto che oltre 4000 soggetti entrano ogni anno negli istituti penitenziari per non più di 15 giorni, che una netta maggioranza di coloro che entrano in carcere per «delitti comuni» è composta da tossicodipendenti (spaccio di droga e reati per procurarsi la droga), viene da chiederci se l'attuale modalità d'intervento sostanzialmente punitivo sia il più adatto rispetto ai fini previsti ed allo sforzo economico messo in atto, o non vadano piuttosto accresciuti e potenziati percorsi alternativi, all'interno dei quali venga prefigurata una partecipazione piena e responsabile del soggetto al proprio progetto di reinserimento sociale.

Passando a considerare direttamente la messa in atto dei programmi di lavoro attivati in carcere, a più di 10 anni di distanza dall'approvazione della legge sono stati ottenuti i seguenti risultati:

<sup>6</sup> Dati del Ministero di Grazia e Giustizia elaborati da R. CICCOTTI e F. PITTAU, *Aspetti della situazione lavorativa dei reclusi*, in «Lavoro e previdenza oggi», n. 4/1986, p. 911.

Tav. 1 - *Statistica sull'occupazione lavorativa dei detenuti al 30/6/1985*

	Soggetti in reclusione (tra parentesi le donne)	In situazione lavorativa (tra parentesi le donne)	% occupati
Detenuti in attesa di giudizio	15.328 (851)	1.868 (156)	12.1
Detenuti appellanti	6.930 (358)	1.825 (113)	26.3
Detenuti ricorrenti	4.298 (248)	1.466 (125)	34.1
Detenuti definitivi	15.094 (613)	6.371 (260)	42.2
Altri datori di lavoro:			
Lavoranti all'esterno	112 (2)	112 (2)	100.0
In semilibertà	1.574 (50)	1.574 (50)	100.0
Internati	1.145 (6)	494 —	43.1
<b>TOTALI</b>	<b>44.481 (2076)</b>	<b>13.710 (706)</b>	<b>30.8</b>

Fonte: Ministero di Grazia e Giustizia

La tavola fa rilevare che:

- il tasso di occupazione risulta particolarmente alto tra i detenuti definitivi in primo luogo (42.2%) e tra i ricorrenti (34.1%);
- il confronto per sesso presenta un tasso di occupazione leggermente più favorevole per le donne: risultano occupate infatti 706 donne (che costituiscono il 34% della popolazione femminile reclusa), rispetto a 13.004 maschi (che fanno il 30.6% della popolazione maschile reclusa);
- da una visione d'insieme dei dati presenti in tabella si deduce che gli ostacoli al lavoro nel carcere sono prettamente di natura giuridica e vanno ricollegati all'alta percentuale di imputati e di condannati non definitivi che assommano da soli a circa 1/3 della popolazione carceraria.

È nei confronti della posizione detentiva di questi «soggetti vaganti» che si presentano le maggiori difficoltà tanto di ordine legislativo che burocratico per organizzare un progetto d'intervento nei loro confronti.

Per costoro occorrerebbero, infatti, proposte legislative intese ad incentivare il lavoro sia dentro che fuori dal carcere, restando il lavoro il primo cardine del trattamento penitenziario.

In definitiva, nonostante quanto previsto dalla legge, la realtà ad oltre

10 anni di distanza dalla sua promulgazione si presenta assai ben diversa da quelle che erano le aspettative nei suoi confronti, dal momento che numerosi fattori intervengono a limitarne l'attuazione, impedendo una distribuzione egualitaria delle opportunità rieducative attraverso il lavoro.

«Poter lavorare significa essere dei privilegiati», si è spesso sentito dire dai detenuti che in varie circostanze hanno partecipato ai convegni su «Carcere e lavoro».

Di conseguenza, il primo vero problema rimane ancora quello della reperibilità dei posti di lavoro, come dimostrano i dati suesposti.

Il secondo problema, strettamente connesso al primo, è quello della «qualità» dei posti di lavoro. È ben noto che negli istituti penitenziari ci è la tendenza ad aumentare fittiziamente gli addetti ai servizi, in modo di favorire il lavoro penitenziario. La legge prevede infatti che il lavoro deve «impegnare» effettivamente l'individuo e non risolversi in formule tappabu-chi, più o meno posticce, poco redditizie, per niente rieducative o tutt'al più di tipo assistenziale<sup>7</sup>.

Ma al tempo stesso il regolamento prevede anche che, qualora dovessero mancare i posti di lavoro, possano essere organizzate le attività del tempo libero, così da evitare l'ozio forzato. Ed in questo caso il legislatore, rendendosi conto della effettiva impossibilità di trovare lavoro per tutti e adatto a tutti, sembra optare per una scappatoia, per cui quello che doveva essere una situazione di emergenza (in mancanza di lavoro la gestione del tempo libero) è diventato la regola (come gestire il tempo del carcere). Ma questa «alternativa» darà anche gli stessi risultati?

Un altro ostacolo all'organizzazione del lavoro in carcere è costituito dalla posizione giuridica dei detenuti e, conseguentemente, dal periodo di permanenza nell'istituto di pena. Risulta assai problematico, infatti, organizzare il lavoro per soggetti che non sono «definitivi», sono in fase di trasferimento e/o comunque hanno davanti a sé un periodo di permanenza sul posto relativamente breve. Costoro non potranno mai inserirsi efficacemente in un contesto produttivo, tanto più se hanno la pretesa di acquisire una certa professionalità e se non sono sufficientemente motivati a sostenere un intervento in tal senso.

<sup>7</sup> Le poche iniziative ritenute «serie», perché di tipo industriale, impiantate all'interno delle carceri, nel 1985 occupavano 955 detenuti in tutto. Sempre nello stesso anno, le aziende agricole all'interno delle carceri erano 13, con una superficie totale di 136,53 km<sup>2</sup>; vi lavoravano 1.059 detenuti, con un utilizzo produttivo minimo rispetto alle reali potenzialità, tanto da non riuscire a raggiungere neppure l'autosufficienza.

Infine risulta di particolare difficoltà il tentativo di voler accontentare i desideri di ciascuno nella scelta delle attività lavorative da svolgere, tenendo conto delle motivazioni che la sostengono e/o delle particolari attitudini (culturali, artistiche, artigianali...) di cui una parte dei detenuti risultano dotati.

In particolare quest'ultimo aspetto viene preso in considerazione qualora dette attività assumono il valore sostitutivo del lavoro. Ma al tempo stesso la legge si fa garante perché l'espletamento di tali attività non produca effetti negativi all'interno dei processi rieducativi, creando delle posizioni di privilegio e/o dando adito a possibili disordini.

Tuttavia bisogna rilevare che l'ampiezza di un intervento in tal senso non elimina l'equivoco di fondo sotteso allo stesso, dal momento che tali attività in un certo senso possono essere considerate sostitutive o equivalenti del lavoro, ma sotto un altro aspetto richiamano il concetto di «hobby» e, come tali, possono essere supportate da motivazioni le più disparate, che potrebbero anche non avere niente a che fare con un programma rieducativo.

#### *1.6 Riflessioni critiche sulla legge di riforma penitenziaria*

La legge di riforma penitenziaria ha avuto l'indiscusso merito di eliminare la funzione afflittiva della pena detentiva per affermare invece la sua funzione prettamente rieducativa. Secondo questa ottica, il lavoro dei detenuti diventa infatti un elemento essenziale del trattamento rieducativo/risocializzante.

Già negli anni '30, G. Novelli, uno dei fondatori del diritto penitenziario italiano, scriveva: «Se il lavoro è parte della pena, è chiaro che non possa non riconoscersi al condannato un diritto al lavoro, come non può non essergli riconosciuto un diritto a scontare la pena».

Da allora ad oggi un lungo cammino è stato fatto, e tuttavia ne rimane ancora da fare forse altrettanto.

In primo luogo è stata fatta salva la natura stessa del lavoro carcerario, dal momento che la nuova normativa sancisce apertamente che la «organizzazione ed i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nelle società libere» (art. 20, c. 5), e quindi si intravede nello spirito del legislatore l'intenzione esplicita di far cadere/cancellare la natura afflittiva del lavoro penitenziario.

In secondo luogo vengono esaltati gli aspetti «remunerativi» e «non obbligatori» del lavoro. Entrambi gli elementi risultano funzionali alla dimensione dell'«offerta», fattore comunemente ritenuto come la «leva del cambio» nel processo di reinserimento sociale del detenuto. In altri termini, il

lavoro quando non è più un obbligo/dovere ma rientra in una dinamica di diritto, pone le premesse per innescare processi di trattamento mirato (previsti dalla stessa normativa con l'inserimento di misure alternative alla detenzione).

Tuttavia due sembrano gli aspetti «emergenti» e che rimangono da risolvere nel futuro cammino della riforma penitenziaria:

- manca ancora una normativa che garantisce il lavoro a chi ne fa richiesta, senza dirottarla su altri «spazi» di utilizzo rieducativo del tempo trascorso in carcere e senza per ciò stesso riportare il lavoro detentivo nell'originaria ottica della funzione afflittiva;
- in secondo luogo, se non vengono promosse adeguate iniziative da parte dei datori di lavoro (tanto del settore pubblico che privato), il detenuto non può certo inventarsi il lavoro da solo, per cui rischia di restare emarginato e in quanto recluso ed in rapporto alla crisi occupazionale; quindi, in ultima analisi viene a pagare due volte l'attuale condizione detentiva. In più, una volta uscito, si ritrova a dover pagare le spese di mantenimento in carcere (secondo quanto previsto dall'art. 2, della legge 354/75, sul trattamento penitenziario);
- ed infine va anche fatto rilevare che il lavoro rimane comunque soltanto uno degli elementi del trattamento che concorrono al recupero ed al reinserimento sociale del detenuto; per cui non gli si può attribuire tout court il compito solutorio di un comportamento deviante già a priori fondato su fattori intervenienti di varia estrazione (relazionale, sociale, psicologica, psichiatrica...).

## **2. Obiettivi della ricerca e descrizione del campione**

### *2.1 Obiettivi ed ipotesi*

La ricerca intende analizzare alcune esperienze all'interno e all'esterno delle strutture carcerarie italiane, in rapporto all'esigenza di facilitare il reinserimento sociale dei detenuti mediante l'acquisizione di professionalità adeguate alle reali opportunità di lavoro presenti all'interno del carcere.

L'intento della presente indagine, pertanto, non sarà semplicemente quello di descrivere le varie modalità di progettazione e di realizzazione di iniziative di formazione professionale e di attività lavorative all'interno del carcere, nche se ciò potrebbe costituire un obiettivo sufficiente per una ricer-

ca consistente, dal momento che le attività in oggetto hanno incontrato fino ad ora notevoli difficoltà di realizzazione negli istituti di pena.

Il nostro obiettivo sarà precipuamente quello di esplorare (attraverso alcune sperimentazioni in corso) la fattibilità di alcune forme di organizzazione della formazione professionale e delle attività lavorative durante e nel periodo immediatamente successivo al carcere, con particolare attenzione alle iniziative autonome e/o cooperativistiche e alla possibilità di collaborazione con Enti di Formazione Professionale.

La ricerca perciò parte dall'ipotesi secondo cui:

a) il lavoro e la formazione professionale durante il tempo della detenzione possono e devono svolgere non solo una funzione di «riempitivo», funzionale alla «perdita di senso» che il tempo assume nella vita del detenuto, ma anche una funzione di tipo ergoterapeutico e allo stesso tempo una funzione operativa, in ordine all'acquisizione di migliore professionalità;

b) si ipotizza, inoltre, che il livello di professionalità acquisito in carcere possa e debba essere valutato non solo in base a precise capacità produttivistiche, ma anche in rapporto ad una «cultura del lavoro» che permetta sia al detenuto che all'ex-detenuto di vedere nell'impegno lavorativo sia uno strumento-mezzo per rispondere alle necessità della vita, sia un'esperienza capace di conferire significato alla persona e all'esistenza;

c) si ipotizza infine che tale livello complesso di professionalità possa essere acquisito soprattutto attraverso una partecipazione diretta ed un coinvolgimento responsabile degli stessi detenuti nella progettazione/realizzazione delle iniziative di formazione professionale e delle attività lavorative.

## 2.2 Articolazione della ricerca

La ricerca si articola in rapporto a differenziati fattori intervenienti riferiti:

a) alle città dell'inchiesta e/o alle carceri campionate

— Carcere di «S. Vittore» - Milano

— Carcere minorile «F. Aporti» - Torino

— Casa Circondariale «S. Maria Maggiore» - Venezia

a cui si è aggiunto successivamente anche il carcere di Vicenza allo scopo di completare la panoramica delle esperienze. La scelta di queste sedi è motivata dal fatto che in esse o attorno ad esse sono già in atto sperimentazioni e ricerche concernenti attività innovative, pertinenti gli scopi della presente indagine;

b) alle diverse figure che compongono il campione:

- carcerati (ai diversi livelli processuali: definitivi, appellanti, giudicabili, ricorrenti...),
- partecipanti a corsi di formazione professionale fatti in carcere,
- detenuti inseriti in attività lavorative (dentro e fuori dal carcere).

### 2.3 *Descrizione del campione*

Nelle carceri di Milano, Torino, Vicenza e Venezia sono stati intervistati tramite apposito questionario, 401 detenuti. Il campione si presenta così distribuito, in base alle principali variabili di status (tav. 2).

Nella distribuzione per età, la fascia più consistente va dai 16 ai 25 anni (che corrisponde più esattamente allo status di «giovane»); in essa è compreso circa 1/3 del campione (il 32.2% = 129 detenuti) e presenta queste peculiarità: si ritrovano in questa fascia circa la metà delle donne raggiunte dall'inchiesta e tutti e 22 i giovani del «Ferrante Aporti»; 14 giovani non ancora sposati, 2 risultano regolarmente sposati e altri 6 hanno alle spalle esperienze matrimoniali fallimentari. Tanto il mancato completamento della scuola dell'obbligo che la professione del padre attestano dell'appartenenza di circa 1/3 di questo sottogruppo alle classi sociali più basse e/o categorie emarginate/deprivate sia dal punto di vista economico che culturale. Sono pochi tra loro quelli che risultano «definitivi» in base alla condanna ricevuta (circa 1 su 5 = 24.6%); la maggioranza infatti è divisa in parti uguali tra «giudicabili» e «appellanti».

Oltre 1/4 degli inchiestati ha un'età tra 25 e 30 anni (25.9%). Sommando questo gruppo alla fascia precedente si può ragionevolmente sostenere che circa i 2/3 di questo campione è composto da «giovani» al di sotto dei 30 anni. Di fatto l'età media del campione (21 anni e mezzo) basta da sola a confermare la condizione di «giovane» dei detenuti che hanno partecipato all'inchiesta. Anche questa seconda fascia d'età presenta grosso modo le stesse caratteristiche della precedente a parte lo stato civile che evidenzia in questo caso un maggior numero di sposati (25%) e/o di persone con esperienze matrimoniali fallimentari (17.5%).

I detenuti al di sopra dei 30 anni sono il 40% circa del campione, di cui soltanto il 9.5% oltrepassa i 45 anni. In genere si caratterizzano per la provenienza dalle località del centro-sud e dall'estero e per essere dei «definitivi». Tra loro oltre ai soggetti con basso livello culturale ed estrazione sociale altrettanto modesta si trovano anche i diplomati/laureati ed i liberi professionisti.

L'andamento d'insieme di questi dati non fa che confermare l'ipotesi di

TAV. 2 - *Distribuzione del campione in base alle fasce d'età*

TOT.	CITTÀ				LUOGO DI NASCITA				STATO CIVILE			LIVELLO SCOLARIZZAZIONE			PROFESSIONE PADRE		POSIZIONE GIURIDICA			
	Milano	Torino	Vicenza	Venezia	Città	Prov.	Cent/sud	Estero	Nub/cel.	Sposato	Altro	Obbl. incom.	Lic. media	Sup.	Liv. basso	Liv. M/alto	Giudicab.	Appellante	Definitivo	
1. Meno 25 anni	32.2	31.8	100.0	16.7	5.9	41.2	34.2	31.0	22.7	49.5	12.5	9.5	36.8	38.1	21.0	31.5	33.3	33.3	38.5	24.6
2. 26-30 anni	25.9	26.8	-	30.0	29.4	22.7	31.6	26.8	22.7	28.8	25.0	17.5	21.9	25.9	28.6	28.4	21.5	27.1	25.4	23.0
3. 31-45 anni	30.7	31.8	-	31.7	47.1	24.7	25.3	33.3	36.4	16.5	46.4	52.4	31.6	24.5	39.0	29.6	32.6	29.9	25.4	38.5
4. + 45 anni	9.5	9.3	-	16.7	-	10.3	5.1	8.3	18.2	3.8	15.2	17.5	7.9	10.2	10.5	8.2	11.8	7.6	8.2	13.1

una estrazione sociale del campione da strati sociali caratterizzati da precarietà/emarginazione/deprivazione tanto sul piano economico che culturale; tutti fattori che pongono le premesse per un probabile sviluppo verso il fenomeno della devianza e della criminalità.

Volendo ricostruire un'immagine unitaria del campione in analisi, ne riproponiamo le principali caratteristiche sulla base di quanto finora osservato:

- in primo luogo ci pare di poter dire che i referenti concettuali della ricerca non sono più soltanto quelli di « carcere » e « lavoro »; vi si aggiunge infatti la condizione di « giovane » che qualifica essenzialmente il campione nei confronti delle rimanenti variabili di status;
- inoltre non si è potuto fare a meno di evidenziare a più riprese lo stretto collegamento tra l'attuale status di detenuto e certe condizioni di svantaggio iniziale (origini modeste della famiglia e/o deprivazione economica, non completamento degli studi, sradicamento ambientale, appartenenza alla classe operaia...); tutti fattori che sembrano aver avuto parte (più o meno rilevante) nell'imbuco di percorsi a rischio di devianza.

Per cui si può ipotizzare che da una partenza svantaggiata spesso vengono accumulandosi lungo il cammino altri svantaggi ed il carcere costituisce in buona parte di questi casi il punto di arrivo di tutto un iter fallimentare (nella scuola, nella società, nel lavoro, nelle relazioni umane...; in quest'ultimo caso non è di secondaria importanza la presenza nel campione di un certo gruppo con esperienze matrimoniali fallimentari).

### **3. I risultati dell'inchiesta**

Le domande del questionario comune a tutti i detenuti intervistati nelle carceri campionate, sono state distribuite attorno ad alcune aree tematiche, riguardanti:

- gli estremi della posizione detentiva,
- il possibile rapporto intercorso tra il carcere e le esperienze lavorative previe,
- le esperienze lavorative fatte durante il periodo detentivo,
- la partecipazione a corsi di formazione professionale in carcere e relative attese per una occupazione/professione futura.

### 3.1 *Gli estremi della posizione detentiva*

Una prima serie di domande aveva il preciso scopo di individuare le motivazioni della presenza in carcere e relative variabili atte a connotare l'identità dei detenuti inchiestati (il carico di pena, la recidività, lo stato di salute...). La tav. 3 fornisce un quadro abbastanza esaustivo dei reati commessi:

- circa la metà del campione sta dentro per spaccio di droga (45.4%): su 182 detenuti incriminati di questo reato, 155 stanno al S. Vittore e rappresentano il 51.3% degli inchiestati del carcere milanese; sempre per questo motivo sono in carcere i 2/3 circa del gruppo delle donne (62.2%), il 59.1% dei detenuti stranieri, il 50% dei nati al centro-sud; soltanto 34 di loro hanno già avuto una sentenza definitiva, tutti gli altri risultano ancora in parte giudicabili ed in parte appellanti;
- seguono in graduatoria i reati contro il patrimonio (danneggiamento della proprietà privata e dello stato, furti = 31.4%) e quelli contro la persona (14.7%). Questi due reati assumono connotazioni tipicamente giovanili: vi si concentra, infatti, l'86.4% dei giovani del «Ferrante Aporti» ed il 50.5% di chi ha meno di 25 anni; nei loro confronti in oltre la metà dei casi è già stata emessa una sentenza definitiva (54.1%);
- altri reati, percentualmente meno rilevanti ma pur sempre gravi, riguardano: l'appartenenza a banda armata (5%) ed i reati contro lo stato e l'ordine pubblico (5.2%). Si tratta di una quarantina di casi in tutto che, rapportati al totale fanno il 10% circa del campione. In questo sottocampione sono presenti soprattutto detenuti del carcere milanese e vicentino, i definitivi, e soggetti attualmente attorno ai 30 anni, che in passato hanno fatto la storia dell'eversione;
- a parte un 8.5% di detenuti che stanno dentro per cumulo di pena (quasi tutti definitivi), tutti gli altri sono stati imputati di reati contro l'economia (2.7%) e la moralità (2.7%); quest'ultimo aspetto sembra riguardare particolarmente un certo gruppo di carcerati di Venezia (29.4%).

Il carico di condanna che sta sulle spalle degli appellanti/definitivi può essere illustrato sinteticamente così: il 76.2% ha avuto una condanna inferiore a 10 anni; il 14.8% del campione (caratterizzato dalla presenza di soggetti con oltre 30 anni, buona parte sposati, definitivi, con titoli di studio di scuola superiore, quasi tutti internati al S. Vittore), ha ricevuto una condanna superiore ai 10 anni; soltanto 9 detenuti sono colpiti da ergastolo (an-

TAV. 3 - Reati di cui sono imputati gli inchiestati

	TOT.	CITTÀ				ETÀ				LUOGO DI NASCITA				POSIZIONE GIURIDICA		
		Milano	Torino	Vicenza	Venezia	- 25 anni	26-30 anni	31-45 anni	+ 45 anni	Città inch.	Nord	Cent/Sud	Estero	Giudicab.	Appellante	Definitivo
1. contro la persona	14.7	11.9	27.3	23.3	17.6	15.5	13.5	14.6	13.2	16.5	19.0	11.3	13.6	14.6	9.8	17.2
2. contro la moralità	2.7	1.3	4.5	1.7	29.4	3.1	3.8	1.6	-	1.0	2.5	1.2	-	1.4	1.6	4.9
3. contro il patrimonio	31.4	27.8	59.1	38.3	35.3	34.9	30.8	28.5	28.9	35.1	43.0	25.0	22.7	27.1	30.3	36.9
4. contro l'economia	2.7	2.0	-	8.3	-	1.6	3.8	2.4	5.3	5.2	5.1	.6	-	2.1	.8	4.9
5. contro lo Stato	5.2	3.6	4.5	15.0	-	3.1	4.8	7.3	2.6	6.2	11.4	2.4	-	3.5	2.5	9.0
6. spaccio di droga	45.4	51.3	13.6	35.0	17.6	41.1	51.9	48.8	34.2	45.4	41.8	50.0	59.1	54.9	48.4	27.9
7. appartenenza a banda armata	5.0	4.3	-	11.7	-	.8	5.8	9.8	-	7.2	8.9	2.4	-	3.5	1.6	9.8
8. cumulo di pena	8.5	7.0	4.5	16.7	11.8	7.0	9.6	10.6	5.3	8.2	20.3	4.2	-	1.4	-	23.8
9. altro	10.2	9.6	-	16.7	11.8	8.5	13.5	8.9	10.5	6.2	13.9	11.3	4.5	8.3	13.1	9.0
NR	5.5	5.3	-	10.0	-	7.0	2.9	1.6	21.1	5.2	5.1	5.4	4.5	2.8	7.4	7.4

ch'essi sono quasi tutti presenti nel S. Vittore, maschi, tra i 26 e i 45 anni, sposati).

L'incrocio tra le due domande permette di evidenziare il rapporto diretto tra la gravità del reato e il carico di pena inflitto. In questo modo è stato possibile verificare come:

- l'ergastolo è stato dato prevalentemente agli appartenenti a banda armata e a chi commesso reati contro l'ordine pubblico;
- nei confronti degli spacciatori di droga sono state inflitte pene che vanno in media da 5 a 10 anni;
- pene minori (tra 1 e 3 anni) riguardano invece i reati contro la moralità, la persona e l'economia.

Nella lista delle patologie, i tossicodipendenti vengono al primo posto (21.7%): sui complessivi 87 che si dichiarano tali, 76 stanno al S. Vittore ed i rimanenti a Vicenza; nella proporzione tra maschi e femmine, queste ultime risultano nettamente superiori (51.4% contro il 18.4% dei maschi). I tossicodipendenti rimangono pur sempre rappresentati dalle fasce d'età più basse: nel 32.6% dei casi da chi ha meno di 25 anni e nel 25% da chi rientra nella fascia d'età 26-30; si tratta di soggetti caratterizzati da basso livello di scolarizzazione (raggiungono tutt'al più la licenza media) e provengono in genere da famiglie svantaggiate. Si ripropone quindi anche in questo caso il ben noto circolo vizioso: povertà, abbandono scolastico, perdita del lavoro, scadimento del grado di professionalità, disadattamento sociale, droga, emarginazione... e come ultima esperienza il carcere e probabile recidivismo.

I malati di AIDS sono 13 (3.2%): tutti maschi, la cui caratteristica principale è ancora quella di avere meno di 25 anni. Nell'insieme costituiscono una cifra niente affatto trascurabile.

I dati emersi in questa prima serie di domande conducono alle seguenti riflessioni:

- la prima, riguarda il fatto che ancora una volta ci troviamo di fronte ad una situazione che porta a definire il detenuto come una «personalità sociale debole»; tale debilitazione cresce e si propaga su un terreno che favorisce il concatenamento di condizioni svantaggiate, spesso senza scampo/alternative;
- al tempo stesso, però, va osservato anche come la tipologia delle presenze nell'ambiente carcerario si sta facendo sempre più complessa ed articolata: finisce in carcere non soltanto il tossicodipendente o chi è già in

partenza in una situazione a rischio, ma anche chi nel lavoro e nella professione trova i fattori di una personale realizzazione;

- tutto questo induce a ritenere che gli interventi dovrebbero essere diversificati in base ai «bisogni» ed alla peculiarità delle fasce di utenza coinvolte nel progetto/programma di normalizzazione del comportamento. Ossia, se il lavoro in carcere è (o dovrebbe essere) un diritto per tutti, tale prerogativa dovrebbe essere adattata alla varietà degli elementi che caratterizzano il periodo della detenzione, dal momento che la tipologia dei detenuti varia a seconda dell'età, del livello di professionalità, della recidività, del periodo di permanenza in carcere... e della gamma di combinazioni cui dà luogo l'insieme delle variabili succitate.

### 3.2 *Le esperienze lavorative precedenti al carcere*

Una seconda area del questionario mirava a verificare le possibili correlazioni tra l'attuale stato detentivo e la situazione occupazionale/disoccupazionale precedente al carcere. E, a questo riguardo, attraverso una prima serie di domande si è cercato di conoscere anzitutto lo «status professionale» del detenuto al momento dell'arresto (ossia, se il soggetto aveva o no un lavoro e, in caso positivo, quali erano le condizioni della prestazione) e se la carcerazione poteva avere a che fare (direttamente o indirettamente) con i problemi del lavoro.

I fattori che si può dire hanno avuto un «peso» probabile nel provocare un comportamento deviante, possono essere riassunti schematicamente così:

- la precarietà occupazionale di una parte non indifferente del campione (i dati parlano di almeno 1/3),
- il lavoro al nero (nella misura di oltre 1/5 del campione),
- l'esercizio di esperienze lavorative precarie da parte di un certo numero di coloro che hanno dichiarato di avere una professione e/o di lavorare a livello autonomo o dipendente.

I primi due fattori hanno colpito prevalentemente le fasce sociali più deboli (giovani, donne, coloro che non hanno una precisa professionalità...) che hanno reagito adottando sistemi di sopravvivenza al limite della legalità.

In ultima analisi si può dunque dire di avere a che fare con due distinte categorie di detenuti che già prima della detenzione risultavano diversamente distribuite in rapporto alla forza-lavoro:

- una, si compone di disoccupati/inoccupati, caratterizzati da svantaggio iniziale e da minori probabilità di riuscita a livello sociale e professionale. La disoccupazione e il lavoro nero insieme interessano la metà circa di questo campione; anche questo solo dato conferma la rilevante incidenza di queste variabili su certe fasce deboli della popolazione, caratterizzate da condizioni di « rischio ». Da non sottovalutare inoltre la presenza tra questi inchiestati di un certo numero di detenuti che in base a personali « risorse » può ancora permettersi di « rischiare » e di « giocare d'azzardo », all'uscita dal carcere, pur di fare soldi senza troppa fatica, sulla base dell'esperienza passata;
- l'altra metà del campione appartiene invece alla categoria dei lavoratori « regolari »; il dato non è meno problematico del precedente, dal momento che anche soggetti non « a rischio » sono arrivati ad adottare comportamenti poco trasparenti. Infatti pare di poter sostenere che le motivazioni che pretendono di collegare l'esperienza lavorativa previa con l'attuale status detentivo sono solo in parte plausibili. In realtà il comportamento deviante di questi soggetti è collegabile più a variabili di altra natura (ideologico-politiche, caratteriali, ecc.) che a problematiche attinenti al mondo del lavoro (bassa retribuzione, insoddisfazione, disaffezione, ecc...).

In ultima analisi si può con buone ragioni sostenere, sulla base di questi rilevamenti, che il non-lavoro (o il lavoro problematico) può essere sicuramente ritenuto un fattore « ad alto rischio di devianza » soprattutto per la fasce sociali più deboli e che il fatto pone gravi interrogativi sia sul versante delle politiche, economiche e sociali del paese, sia sul versante della riforma carceraria.

### 3.3 Esperienze di lavoro in carcere

Entrando più direttamente in merito agli obiettivi della presente indagine, attraverso la serie di domande presenti in quest'area si è inteso verificare quanto di ciò che è stato previsto dalla legge (il lavoro come un « diritto » dei detenuti, tanto al di dentro che fuori dal carcere, artt. 20 e 21) è stato effettivamente realizzato.

In primo luogo ai detenuti è stato chiesto se avevano inoltrato la domanda per poter lavorare (dentro oppure fuori dal carcere).

La tav. 4 presenta il quadro delle risposte ottenute, che permettono di

distinguere chi ha chiesto di lavorare dentro/fuori il carcere e tra chi ha fatto la richiesta e chi non:

- coloro che hanno chiesto di poter lavorare «dentro» il carcere risultano in misura quasi del doppio di chi non l'ha ancora fatto (56.6% e 30.4%, rispettivamente); hanno chiesto di lavorare soprattutto i detenuti delle carceri di Vicenza (66.7%) e di Milano (58.3%), chi ha un'età più adulta (il 60.2% della fascia 31-45 ed il 71.1% degli ultraquarantacinquenni), e gli «appellanti»; mentre non sembra altrettanto ben caratterizzabile quella parte del campione (1/3 circa) che non ha fatto alcuna domanda; all'aliquota va aggiunto un 13% di non risposte, provenienti dal gruppo di Torino e di Venezia, dai definitivi e dagli stranieri;
- assai più sconcertante, invece, l'andamento dei dati in rapporto alla richiesta di lavoro «fuori» dal carcere: soltanto il 13.5% dei detenuti ha dichiarato di aver inoltrato la domanda; un'aliquota altrettanto consistente ha ammesso apertamente di non averlo fatto. Le non risposte in questo caso salgono al 72.3% (290 soggetti); anche ammettendo che si ritrovino qui tutti quelli che hanno fatto domanda di lavoro in carcere (227 detenuti), la somma dei «no» riguarda ugualmente una parte niente affatto indifferente del campione (circa 180 detenuti = il 44.8%). Perché? disinteresse, disinformazione, sfiducia...?

È difficile al momento voler arrivare a dare una giusta interpretazione del fenomeno: si sa solo che in buona parte dei casi si tratta di donne, del gruppo di S. Vittore, dei più giovani, dei giudicabili/appellanti.

Passando ad analizzare concretamente i dati, la successiva domanda aveva il preciso compito di individuare quanti, di coloro che hanno fatto richiesta di lavorare, hanno poi effettivamente conseguito un lavoro (dentro o fuori dal carcere).

La tav. 5 ci mette di fronte a questa realtà:

- dei 227 (56.6%) che avevano chiesto di lavorare «dentro», soltanto 156 (38.9%) sono riusciti nell'intento; rispetto alle statistiche più obiettive sul lavoro in carcere, il dato appare leggermente ottimistico, ma ciò è dovuto soprattutto a fattori di selezione del campione; un'aliquota ancora superiore (41.6%) è rimasta esclusa ed il 19.5% non ha saputo rispondere; sono risultati particolarmente colpiti da rifiuto i detenuti del sud (che altrove abbiamo identificato tra i più dequalificati professionalmente ma al tempo stesso bisognosi di lavoro per mantenere le famiglie), i «giudicabi-

TAV. 4 - *Quanti hanno chiesto di lavorare dentro/fuori dal carcere*

	TOT.	CITTÀ				SESSO		ETÀ				LUOGO DI NASCITA				POSIZIONE GIURIDICA		
		Mila- no	Tori- no	Vicen- za	Vene- zia	Maschi	Fem- mine	- 25 anni	26-30 anni	31-45 anni	+ 45 anni	Città inch.	Nord	Cent/ Sud	Este- ro	Giudi- cab.	Appel- lante	Defini- tivo
DENTRO																		
SI	56.6	58.3	13.6	66.7	47.1	57.1	51.4	47.3	58.7	60.2	71.1	51.5	53.2	59.5	63.6	52.8	64.8	51.6
NO	30.4	34.8	9.1	20.0	17.6	30.5	35.1	35.7	31.7	28.5	18.4	33.0	32.9	32.7	13.6	32.6	30.3	29.5
NR	13.0	7.0	77.3	13.3	35.3	12.4	13.5	17.1	9.6	11.4	10.5	15.5	13.9	7.7	22.7	14.6	4.9	18.9
FUORI																		
SI	13.5	10.3	36.4	16.7	29.4	12.1	18.9	12.4	8.7	17.1	21.1	18.6	13.9	10.1	4.5	7.6	9.0	24.6
NO	14.2	14.2	12.9	9.1	23.3	11.8	16.1		10.9	18.3	16.3	10.5	16.5	10.7	27.3	13.9	9.0	18.0
NR	72.3	76.8	54.5	60.0	58.8	71.8	81.1	76.7	73.1	66.7	68.4	63.9	69.6	79.2	68.2	78.5	82.0	57.4

TAV. 5 - Quanti detenuti hanno avuto effettivamente il permesso di lavorare

TOT.	CITTÀ				ETÀ				LUOGO DI NASCITA				STATO CIVILE			STATO GIURIDICO			
	Mila- no	Tori- no	Vicen- za	Vene- zia	- 25 anni	26-30 anni	31-45 anni	+ 45 anni	Città inch.	Nord	Cent/ Sud	Este- ro	Nub/ Cel.	Spo- sato	Altro	Giudi- cab.	Appel- lante	Defini- tivo	
DENTRO																			
SI	38.9	39.4	13.6	36.7	70.6	21.7	32.7	57.7	50.0	38.1	38.0	36.3	63.6	26.9	58.0	44.4	27.1	37.7	51.6
NO	41.6	46.7	-	40.0	11.8	45.0	53.8	31.7	34.2	38.1	35.4	51.2	22.7	49.5	32.1	31.7	48.6	45.9	30.3
NR	19.5	13.9	86.4	23.3	17.6	33.3	13.5	10.6	15.8	23.7	26.6	12.5	13.6	23.6	9.8	23.8	24.3	16.4	18.0
FUORI																			
SI	7.2	3.0	40.9	15.0	11.8	8.5	4.8	6.5	10.5	11.3	7.6	3.0	13.6	9.4	7.1	1.6	4.9	5.7	9.8
NO	10.7	10.9	-	13.3	11.8	11.6	11.5	10.6	7.9	13.4	13.9	8.3	9.1	10.8	10.7	9.5	10.4	8.2	13.9
NR	82.0	86.1	59.1	71.7	76.5	79.8	83.7	82.9	81.6	75.3	78.5	88.7	77.3	79.7	82.1	88.9	84.7	86.1	76.2

li» e gli «appellanti»; sono risultati favoriti, invece, gli ultratrentenni, i «definitivi», gli sposati ed un gruppo di detenuti del carcere di Venezia;

— dei complessivi 54 detenuti che avevano chiesto di lavorare «fuori», solo 29 hanno ottenuto il permesso (il 7.2% circa la metà): tali permessi sono stati dati più frequentemente nel «Ferrante Aporti» (40.9%) e di essi ha usufruito il 13.6% degli stranieri; invece il divieto sembra aver colpito particolarmente i «definitivi» ed un gruppo di carcerati di Vicenza. Queste ultime connotazioni portano a ritenere che il permesso di lavorare fuori sia stato rifiutato a soggetti che hanno commesso gravi reati contro lo Stato (di cui è già stata evidenziata la concentrazione in questo carcere). Il dato, qualora potesse essere accertato concretamente e al di là delle deduzioni statistiche, di per sé non sorprende in quanto ancora una volta riconferma un atteggiamento sostanzialmente di tipo punitivo da parte delle autorità carcerarie nei confronti dei reclusi ritenuti più pericolosi.

L'intento dei rilevamenti fatti era sostanzialmente quello di riassumere le condizioni dei detenuti-lavoratori; per cui è stato possibile arrivare in definitiva alla seguente distribuzione: sui complessivi 173 detenuti che hanno dichiarato di lavorare, circa 3/4 (133 = 76.9%) lavora «dentro» e appena l'11% «fuori» (19 detenuti in tutto).

Ma vediamo più da vicino cosa fanno effettivamente, quali professioni esercitano. Del ristretto numero che va fuori a lavorare, 3 fanno laboratorio audiovisivo (tutti del «Ferrante Aporti»), altri 3 lavorano come operai semplici (giovannissimi, di bassa estrazione socio-culturale), 4 fanno lavori di tipo artigianale ( falegnameria, ecc.; si tratta di soggetti di una certa età, definitivi) ed infine uno fa il cuoco ed uno lavora a livello impiegatizio; 12 non forniscono alcuna indicazione circa l'attività svolta.

Appare assai più articolata, invece, la gamma dei mestieri di chi lavora «dentro». Al tempo stesso però non dobbiamo rimanere ingannati dal numero, perché sui 134 detenuti che indicano l'esercizio di un'attività, la metà (71) esegue delle mansioni di basso livello o qualifica professionale (scopino, spesino, piantone, jolly, magazziniere, lavandaio...).

I lavori di tipo «impiegatizio» riguardano 30 soggetti in tutto, su un totale di 120 rispondenti (rientrano qui i «definitivi» ed i più qualificati in base al titolo di studio). Altri 26 detenuti eseguono lavori di tipo artigianale (barbiere, pellettiera...).

Per concludere, la domanda d'obbligo che rimane da fare riguarda l'atteggiamento di questi detenuti nei confronti del mondo del lavoro e delle

professioni: un tale atteggiamento è veramente cambiato stando in carcere o ripresenta gli stessi sintomi che sono stati all'origine dei comportamenti a rischio e che in ultima analisi hanno avviato al carcere?

Se prendiamo come indicatore del cambio la disponibilità all'apprendimento di « nuove professioni », il semplice fatto che oltre il 40% del campione riproponga, in ultima analisi, come « nuove » professioni vecchie strategie occupazionali al limite dell'arrangiamento non è certo un dato significativo di cambiamento. Mentre la manifesta volontà di cambiamento appartiene soltanto ad un ristretto numero del campione che ha dato serie garanzie sulla base di scelte professionali che richiedono adeguati apprendimenti tecnico-professionali.

Il problema che più da vicino corrisponde agli obiettivi specifici dell'indagine (il « diritto al lavoro » dei detenuti, sia dentro che fuori del carcere) in realtà resta quindi piuttosto sfuocato e irrisolto; viene infatti confermato il vuoto di progettualità ed il « tentativo di disattivazione » della nuova legge (« nuova » per così dire) al riguardo:

- in primo luogo, perché solo una ristretta minoranza del campione (appena 1/3) ha avuto il « privilegio » di lavorare; a più di dieci anni di distanza dalla riforma, infatti, la vera posizione del lavoro in stato detentivo è ancora quella del privilegiato e non del « diritto », come era nello spirito della legge;
- in secondo luogo, perché il rapporto tra il numero di coloro che hanno fatto domanda di lavorare e quelli che sono stati esauditi è di 2/3 contro 1/3; in pratica, soltanto la metà delle richieste ottiene oggi una risposta positiva;
- in terzo luogo, perché anche dopo che è stato concesso di lavorare, gran parte delle occupazioni svolte risultano altamente deprofessionalizzate, frustranti/insoddisfacenti, e quindi negative nei confronti della proposta rieducativa; non solo, ma risultano svuotate di ogni prospettiva di cambiamento (tanto in rapporto alla professione che nell'atteggiamento stesso — fondamentalmente strumentale — verso il lavoro), per cui si può ipotizzare all'uscita dal carcere il riattivarsi delle dinamiche di sempre, che hanno almeno indirettamente provocato l'ingresso al carcere;
- infine perché l'atteggiamento dell'istituzione carceraria e delle autorità addette alla concessione di tali permessi sembra più pervaso da mentalità punitiva che rieducativa nell'avviare procedure in tal senso.

Si inserisce qui la polemica sulla scarica delle responsabilità tra ammini-

strazione carceraria ed enti locali/territoriali, a chi tocca cioè far applicare la legge sul diritto al lavoro dei detenuti e sulla ricerca delle risorse.

In pratica, quindi, ancora oggi il lavoro nel carcere non ha ancora realizzato la mèta indicata dalla lettera e dallo spirito di cui è impregnata la legge. Ed il fatto stesso che ciò non sia stato raggiunto in un arco di tempo sufficientemente lungo per verificarne i benefici può provocare un «effetto boomerang», in grado di minare alla radice ogni ulteriore tentativo di rilancio della proposta legislativa e della sua espansione sull'intera area detentiva italiana.

Le cose sono in realtà assai più gravi di quanto non lo dimostrino i dati dell'inchiesta. Il nostro, infatti, può essere considerato un campione tutto sommato di «privilegiati», ma che non rappresenta affatto la realtà carceraria del paese in tutta la sua drammaticità. Il trattamento e gli «interventi-pilota» di cui usufruiscono i minori al «Ferrante Aporti» non sono certamente gli stessi che vengono riservati ai minori negli istituti rieducativi dell'area campana e più in generale nel sud; così pure, gli interventi promossi nelle carceri di Venezia, Vicenza e perfino al S. Vittore (corsi di formazione, iniziative cooperativistiche, ecc.) non vengono certamente promossi dappertutto ed in egual misura nelle carceri italiane.

Se quindi il nostro risulta oltretutto un campione di privilegiati, il dramma vissuto dai detenuti delle altre carceri assume veramente contorni e dimensioni allarmanti; e nella storia delle più recenti rivolte carcerarie una componente non marginale va certamente ricercata nella mentalità punitiva dell'istituzione che tenta ancora oggi di annullare la personalità dell'individuo costringendolo a «non-vivere» il tempo della detenzione.

L'indagine in sostanza ha messo le dita su una «piaga» che in realtà risulta ancora assai più profonda di quanto sia possibile evidenziare attraverso i dati: e perché l'innovazione all'interno di un contesto di tipo strettamente punitivo normalmente stenta a prendere quota e perché anche là dove sono state avviate le iniziative innovatrici il successo ottenuto è stato piuttosto relativo ed il grado di soddisfazione raggiunto appartiene ad un numero ancora assai più ridimensionato di detenuti.

È quindi il caso di parlare di fallimento della legge di riforma? L'assunzione di un atteggiamento decisamente pessimistico in proposito porterebbe a negare anche quel poco di buono effettivamente emerso dalla ricerca. Diciamo anzitutto che la legge necessita ancora di opportuni interventi di modifica nei confronti delle numerose problematiche emerse e rimaste senza risposta. Mentre ciò che preoccupa di più, al momento, è la sua messa in atto e

la volontà di cambiamento di mentalità da parte di chi ha il potere effettivo di gestirla.

Al tempo stesso non possono rimanere disattese le aspettative di cambiamento fortemente presenti nella base: a più riprese, infatti, abbiamo potuto constatare da parte dei detenuti un atteggiamento verso il lavoro fatto di rivendicazione del « diritto a » ma anche di auto-rivalutazione, di funzionalità all'economia personale/familiare, e di utilità sociale. Le due dimensioni risultano contemporaneamente presenti e non solo tra i detenuti di questo campione ma sono state fatte proprie anche da coloro che hanno partecipato ai numerosi seminari che si sono tenuti in questi ultimi anni proprio sul tema specifico del rapporto tra carcere e lavoro.

### *3.4 La partecipazione ai corsi di formazione professionale*

L'inchiesta ha portato infine ad evidenziare che neppure 1/5 del campione frequenta in carcere corsi di formazione professionale (cfr. tav. 6); a parte un 10% che non risponde, tutti gli altri (oltre i 3/4 del campione) non li segue. Questa percentuale di partecipazione è sicuramente assai bassa e denuncia uno scarto notevole tra le intenzioni della riforma legislativa e la realtà del sistema carcerario. Se consideriamo inoltre che circa i 2/3 di questo campione arriva a possedere al massimo un titolo di licenza media inferiore, è possibile dedurre che nella maggioranza degli inchiestati esista una potenziale domanda di formazione. Ed effettivamente attraverso i dati incrociati troviamo che all'abbassarsi del livello del titolo di studio corrisponde una leggera crescita dei partecipanti ai corsi, a significare come il bisogno di preparazione professionale sia maggiormente avvertito ai gradi inferiori della scolarizzazione.

Al tempo stesso notiamo come il fattore più correlato con la non partecipazione è costituito, oltre che dall'istituto carcerario di residenza e dal sesso, da una certa passività individuale, espressa dalla preferenza per il lavoro dipendente, passività che ovviamente è frutto non solo di dinamiche soggettive, ma anche di influssi culturali.

A loro volta le risposte relative ad una valutazione della formazione professionale ricevuta in carcere ed alle prospettive di lavoro futuro esprimono giudizi allarmanti circa la valenza di ambedue le attività per l'avvenire del detenuto. Neppure 1/4 ritiene che la formazione professionale ricevuta in carcere possa essergli di aiuto in seguito.

L'atteggiamento tutto sommato poco positivo del campione nei confronti della formazione professionale forse può essere attribuito non tanto alla

TAV. 6 - Frequenza di Corsi di Formazione Professionale in carcere

	CITTÀ			SESSO		POSIZIONE GIURIDICA			PROFESSIONE FUTURA			
	Mila- no	Tori- no	Vicen- za	Vene- zia	Maschi	Fem- mine	Giudi- cab.	Appel- lane	Defini- tivo	Indi- pend.	Dipen- dente	Coope- rat.
TOT.												
SI	16.6	86.4	8.3	17.6	20.3	10.8	16.0	19.7	21.3	23.7	9.9	18.8
NO	79.8	4.5	75.0	70.6	73.4	89.2	78.5	73.8	71.3	69.4	88.7	77.3
NR	3.6	9.1	16.7	11.8	6.2	-	5.6	6.6	7.4	7.0	1.4	3.9

formazione in sé ma piuttosto al modo in cui viene impartita in carcere. Tale supposizione parrebbe confermata dalla relativa scarsità di giudizi decisamente negativi e dalla forte presenza di non risposte, probabile espressione di un dilemma tra la realtà di fatto e ciò che si vorrebbe fare.

L'unica conclusione certa è che si apre tutto un vasto campo d'azione all'autorità carceraria per chiarire meglio la situazione, motivare le persone, potenziare la qualità degli interventi. Infatti le cause della mancata partecipazione e/o di una partecipazione non insoddisfacente sembra vadano attribuite specialmente a fattori di ordine istituzionale piuttosto che soggettivo.

Indubbiamente l'autorità carceraria e, in particolare, il personale di servizio sociale e gli educatori dovranno adoperarsi per motivare i disinteressati. Esiste però anche un problema istituzionale serio. La maggioranza dei corsi è organizzata dalla Regione e certamente si tratta di una competenza propria dell'ente locale; tuttavia, la materia appartiene ad uno di quegli ambiti in cui è necessaria una stretta collaborazione tra amministrazione carceraria e Regione e datori di lavoro. Probabilmente è questa cooperazione che va attivata e resa operante, se si vuole soddisfare veramente la domanda potenziale di formazione professionale dei detenuti.

### *3.5 Sintesi conclusiva del questionario sul carcere*

Le analisi statistiche effettuate finora hanno permesso di individuare una serie di rapporti attorno al fenomeno del lavoro (o non lavoro) dentro e fuori del carcere e conseguente cambio di atteggiamento tra il prima e il dopo l'esperienza detentiva. Attraverso i dati incrociati, infatti, è stato possibile evidenziare a più riprese la concomitanza tra un certo numero di variabili diversamente caratterizzate in base alla città, al sesso, all'età e l'apporto discriminante nei confronti di particolari tematiche affrontate nell'inchiesta; al punto che sono emersi atteggiamenti/comportamenti/stili di vita variamente tipizzati all'interno del campione analizzato.

Tutto ciò ha permesso di ipotizzare una serie di concause che interagiscono con i due principali referenti dell'inchiesta (carcere e lavoro) e che in ultima analisi potrebbero essere fatte risalire e/o hanno in qualche modo a che vedere con l'attuale condizione detentiva. E appunto nel tentativo di verificare i possibili condizionamenti esercitati dal fattore occupazionale sul fenomeno della devianza, sono state elaborate alcune scale, utilizzando domande del questionario a cui sono stati attribuiti punteggi ponderati a seconda delle risposte fornite dagli intervistati:

- 1 - *scala dello «svantaggio sociale»*: utilizza una serie di domande relative all'estrazione sociale e familiare dei detenuti e corrisponde all'obiettivo di verificare un possibile rapporto tra l'attuale condizione detentiva e certi svantaggi iniziali (sociali, economici, culturali...);
- 2 - *scala di «descolarizzazione»*: attraverso questa scala si è cercato di ponderare la consistenza che ha avuto sul fenomeno della carcerazione il non completamento della scuola dell'obbligo e/o altri processi di bassa scolarizzazione;
- 3 - *scala di «deprofessionalità»*: fa capo ad una serie di domande mirate a rilevare il tipo di attività e/o la professione esercitata prima di entrare in carcere. L'ipotesi sottesa suppone una possibile correlazione tra l'attuale status e la mancanza di una precisa professione;
- 4 - *scala delle «esperienze familiari problematiche»*: attraverso questa scala si è voluto evidenziare quale influsso possono avere avuto sull'attuale condizione detentiva certi vissuti problematici all'interno della famiglia di origine o della propria (attuale);
- 5 - *scala di «devianza»*: correla l'attuale status detentivo alla gravità dei reati commessi;
- 6 - *scala del «rapporto carcere-lavoro»*: si basa su una sola domanda del questionario, mirata a rilevare la dipendenza dell'attuale status detentivo dall'attività lavorativa svolta al momento dell'arresto.

Nell'intento di facilitare una lettura discriminante dei dati — a sua volta basata sull'ipotesi di una diversificata influenza delle cause che hanno portato al carcere — si è optato per una suddivisione del campione in due gruppi, sulla base del titolo di studio:

- un primo gruppo, di «bassa scolarizzazione», comprende tutti quei soggetti che o non hanno completato la scuola dell'obbligo o, se l'hanno completata, non sono poi riusciti a conseguire un titolo di studio di scuola superiore;
- un secondo gruppo, ad «alta scolarizzazione», si compone di tutti coloro che hanno conseguito almeno un titolo di studio di scuola superiore.

Attraverso una prima serie di analisi statistiche è stato possibile rilevare sostanziali differenze tra le medie dei singoli gruppi, almeno in rapporto ad alcune scale:

TAV. 7 - Standardizzazione dei punteggi delle scale

SCALA	BASSA	ALTA
	SCOLARIZZAZIONE	SCOLARIZZAZIONE
	$\bar{x}$	$\bar{x}$
1. Svantaggio iniziale	19.1	14.0
2. Drop-out	10.1	3.1
3. Deprofessionalità	13.1	11.2
4. Esperienze familiari problematiche	5.9	5.0
5. Devianza	11.5	10.3
6. Rapporto lavoro-carcere	5.3	2.8

- le scale che si presentano particolarmente discriminanti in rapporto ai due gruppi sono lo «svantaggio iniziale» (n. 1) e la «descolarizzazione» (n. 2), ma in parte anche il «rapporto lavoro-carcere» (n. 6);
- il primo gruppo inoltre si distingue anche in base da una maggiore estensione del fenomeno della deprofessionalità (scala n. 3) ed al tipo di reato commesso (scala n. 5).

La Cluster Analysis ha fatto emergere due distinte categorie di detenuti, che sostanzialmente rispecchiano una suddivisione di massima della più generale popolazione carceraria:

- abbiamo a che fare con soggetti o altamente professionalizzati o, all'opposto, altamente deprofessionalizzati;
- il tipo di lavoro svolto, la professione esercitata e/o l'assenza di una o dell'altra di queste caratteristiche presentano in ogni caso uno stretto legame con l'attuale status detentivo. Di conseguenza è possibile sostenere — come è nelle ipotesi di base — che la variabile «lavoro» sotto le varie connotazioni con cui si è manifestata (assenza di, lavoro dequalificato, mancanza di etica professionale...) è sicuramente quella che ha esercitato il maggior «peso» sugli eventi che hanno in seguito condotto alla carcerazione;
- in rapporto al lavoro, poi, hanno giocato altre variabili (livello di scolarizzazione, titolo di studio e professione dei genitori, problematiche familiari...) che a loro volta hanno avuto un ruolo determinante nel condizionare le diverse sfaccettature con cui si è manifestato e che hanno dato adito ad altrettanti comportamenti illeciti.


È possibile ipotizzare, a questo punto, che tra le sei scale possano esistere delle concatenazioni caratterizzate da rapporti di causa-effetto. Al loro interno la dimensione lavorativa viene ad occupare un posto centrale, giocando entrambi i ruoli: di « causa » (in quanto già più volte ne abbiamo rilevato lo stretto rapporto con lo status detentivo) ed al tempo stesso anche di « effetto » (in quanto le diverse modalità con cui si è venuto manifestandosi il problema del lavoro hanno evidenziato concause e/o radici più remote: famiglia di origine, titolo di studio ecc.).

Ora tutto questo è possibile dimostrarlo attraverso un'ipotesi di relazioni casuali tra le 6 scale (Path Analysis), distribuita secondo questa successione:

(scale) 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6

Il gruppo caratterizzato da *basso livello di scolarizzazione* ha fornito un andamento di questo tipo:

GRAF. 1 - Path Analysis del gruppo con bassa scolarità



Il grafico si presta ad essere letto nel modo seguente:

- in primo luogo si evidenzia una netta spaccatura all'interno della catena, divisa in due tronchi: 1-2 e 3-4-5-6. Già questo primo dato permette di ritenere che le prime due scale « non entrano nel gioco dei rapporti », rispetto alle successive. Decodificato in termini contenutistici, un tale andamento fa supporre che il blocco « deprofessionalità-devianza-carcere » non ha precise radici nel fenomeno dello svantaggio sociale/familiare e nel si-

stema scolastico tout court. Salta di conseguenza una delle ipotesi basata sull'influenza determinante dei fattori di povertà culturale e materiale nei confronti di un comportamento criminale.

Ora il fatto che tutto questo non si verifichi nel nostro caso, può essere interpretato in vari modi: o il « peso » e le modalità di composizione delle scale non sono in grado di dimostrarlo; oppure si può anche pensare che il dato sia stato condizionato dal quel 50% circa di soggetti che ha completato la scuola dell'obbligo. Una Path Analysis fatta in precedenza, relativamente al gruppo dei drop-out (quel 37% a cui si è già accennato) ha dimostrato invece un pieno coinvolgimento delle due scale in questione nel gioco dei rapporti di causa-effetto presenti lungo tutta la catena (le due scale si sono dimostrate particolarmente predittive tanto nei confronti della n. 3 — deprofessionalità — che della n. 6 — rapporto lavoro-carcere).

Di conseguenza si può obiettivamente e con una certa ragione sostenere che nel grafico riportato sopra l'ipotesi del rapporto di causa-effetto tra descolarizzazione e deprofessionalità non si verifica solo in parte, relativamente cioè a quel gruppo che ha completato la scuola dell'obbligo, mentre rimane sostanzialmente valida per chi non l'ha completata;

— l'ipotesi si verifica invece in tutta la sua portata per quanto riguarda la seconda parte della catena, relativa al blocco « deprofessionalità-devianza-carcere ».

In questo caso tutte le scale entrano in gioco, creando rapporti predittivi sotto diverse forme:

a) un primo modo riguarda una catena di predittività che attraversa tutte e quattro le scale in forma unidirezionale, a freccia. Ciò che permette di ritenere che tra le stesse esiste uno stretto legame che le porta ad essere al tempo stesso « causa » ed « effetto », a seconda delle circostanze: questo lo vediamo soprattutto in rapporto alla scala n. 5, « causa » della carcerazione ma a sua volta « effetto » e di situazioni familiari critiche/problematiche (n. 4 = .12) e di uno status deprofessionalizzato (n. 3 = .10);

b) un secondo modo riguarda il gioco esercitato singolarmente da ciascuna scala: in particolare la mancanza di una precisa identità professionale (scala n. 3) oltre ad avere effetti deleteri sulla famiglia e sul comportamento deviante (.12 e .10, rispettivamente) predice in forma altamente significativa il rapporto lavoro-carcere (.26 = la % di significatività è del 100.00); a sua volta anche la destabilizzazione dei rapporti familiari sem-

bra esercitare una certa influenza su quest'ultimo fattore (la predizione è del .12).

I dati finora rilevati bastano da soli a verificare l'intero impianto ipotetico sotteso all'indagine. La complessità delle correlazioni presenti nel secondo blocco non fa che confermare l'intero apparato teorico.

La Path Analysis fatta sul *gruppo ad alta scolarità* non ha dato invece risultati altrettanto apprezzabili. Tra le varie scale si sono avute in realtà correlazioni statistiche, ma esse non hanno ottenuto un tasso di significatività altrettanto accettabile come nel caso precedente. Di conseguenza evitiamo di riportarne anche il grafico.

In ogni caso l'andamento incerto del risultato può essere spiegato o in forza del ristretto numero di soggetti presenti in questo gruppo, oppure proprio in base al fatto che le cause che hanno dato origine al fenomeno della devianza e della carcerazione sono varie e di diversa estrazione, per cui sfuggono alla logica adottata nei confronti dei meno scolarizzati.

Se ne deduce, in ultima analisi, che l'indagine ha fatto centro nei confronti di quei detenuti (una netta maggioranza = l'82%) tipicizzati in base a fattori di deprivazione culturale con conseguenti anomalie nel comportamento professionale/occupazionale, mentre sfugge ad una rigida logica consequenziale il gruppo che presenta livelli culturali/professionali superiori. In altri termini i motivi per cui un banchiere, un commercialista, un libero professionista ruba e/o commette reati di varia natura non possono essere equiparabili a quelli di chi sta in carcere per mancanza di lavoro e condizioni simili.

#### **4. Riflessioni conclusive**

Interrogarsi oggi sulla funzione che il lavoro (e la formazione professionale) svolgono nell'ambito di interventi mirati rieducazione/risocializzazione dei « giovani in difficoltà » equivale ad analizzare i grandi temi dell'etica del lavoro, dello sfruttamento e della mancanza di lavoro, della crisi occupazionale delle grandi società post-industriali, all'interno delle quali il lavoro è fonte al tempo stesso di benessere e di malessere e quindi anche di marginalità sociale.

La presente indagine, analizzando i rapporti tra i giovani, il lavoro e la condizione detentiva, uniti tra loro da una stretta relazione di interdipendenza, in ultima analisi ha identificato proprio nel fattore « lavoro » il nodo problematico da risolvere.

Nel campione analizzato la funzione lavorativa, infatti, si è presentata costantemente nella duplice veste di «causa» o «occasione» di disadattamento sociale e al tempo stesso come risorsa per il recupero dell'identità, della dignità e del valore della persona.

Nel nostro caso, ossia nei confronti dei soggetti «terminati» in carcere, ciò che ha prodotto disadattamento e devianza nella più parte dei casi, è:

- il lavoro «che non c'è» e/o il lavoro precario/frammentario,
- il lavoro «così come è», carico di ambivalenze e di significati alienanti, frustranti, insoddisfacenti,
- il lavoro «come non deve essere», cioè connotato da «cultura povera» o da assenza di «etica».

In rapporto a questi parametri, il lavoro si è effettivamente dimostrato un «fattore di rischio», con conseguenze dirette a livello individuale e collettivo, nel micro e nel macro-sociale.

Ora, se è vero che agli «effetti» della carcerazione, la variabile «lavoro» esercita un peso decisivo o determinante nei confronti di una netta maggioranza della popolazione detenuta inchiesta, (come si evince dalla «Path Analysis» e come hanno ampiamente dimostrato le percentuali relative al tipo di reato commesso) e se si vuole invece restituire sempre più al lavoro una funzione preventiva e rieducativa all'interno dell'istituzione penitenziaria, come è nello spirito della legge di riforma, occorre vagliare attentamente la situazione attuale in merito al rapporto carcere-lavoro secondo quanto emerso dall'inchiesta.

I dati scaturiti dall'indagine, infatti, possono essere letti e sintetizzati alla luce degli interrogativi emersi già nella parte iniziale, quando sono stati messi a fuoco i nodi problematici del rapporto carcere-lavoro. In quella circostanza ci siamo chiesti:

- se il lavoro in carcere deve avere una funzione prevalentemente rieducativa o deve essere considerato soprattutto come attività produttiva;
- se il lavoro deve avere una finalità strumentale: mantenere se stessi e la propria famiglia e risarcire i danni, oppure se deve avere uno scopo etico (promuovere la dignità, e l'identità personale del lavoratore detenuto);
- se agli scopi suddetti è sufficiente un lavoro «qualsiasi» oppure è necessario «progettare» un lavoro adatto alle possibilità di ciascuno;
- se il lavoro è un «diritto» o una realtà opzionale dei detenuti.

Ancora oggi la struttura carceraria fatica a liberarsi dei suoi aspetti più

duri e repressivi e ad adottare misure capaci di promuovere la partecipazione attiva del detenuto alla vita sociale. In realtà permangono le remore di sempre, a causa delle quali anche l'ottica innovatrice apportata dalla legge (ed i processi ad essa sottesi) si impoverisce nella formula rituale della «condotta regolare» e tende di meno alla riabilitazione effettiva. Di conseguenza, la politica innovativa che, grazie alla previsione di interventi «alternativi» mirava alla trasformazione del carcere, in realtà ha prodotto scarsi effetti. Il meccanismo innovativo si è inceppato fin dall'inizio. Vediamo il perché.

*a.* Tutte le alternative innovative previste dalla legge vengono tuttora inquadrate nel modello disciplinare carcerario: dalle modalità di trattamento (come l'ammissione al lavoro esterno ed altri «permessi» simili), alla riduzione della pena (vista nell'esclusiva funzione di «premio» per la buona condotta). Per questo motivo nei confronti di una buona parte della popolazione detenuta la funzione riabilitativa del carcere, così come è attuata al momento, non si rivela efficace, in quanto (e lo abbiamo visto a più riprese nella inchiesta), il carcere:

- non riabilita (a giudicare dal numero dei recidivi attualmente reclusi),
- da solo non risocializza, se non viene adeguatamente sostenuto da interventi esterni al carcere,
- non previene e/o non è in grado neppure di esercitare una funzione di deterrente, a giudicare dal fatto che il numero dei reclusi anche dopo l'amnistia dell'86 ha ripreso a crescere con i ritmi tipici di turn-over osservati nel periodo precedente alla riforma.

*b.* Da parte di chi controlla il mercato del lavoro o dei poteri pubblici (in particolare dell'Ente Locale), poco o nulla concretamente è stato fatto per ampliare le possibilità concrete di occupazione dei detenuti e degli ex-detenuti; e su questo scoglio si sono infranti tanti progetti di recupero posti in atto dalle varie iniziative di volontariato operanti attorno al carcere.

*c.* La stessa multiformità delle esigenze e delle domande dei carcerati esige inoltre una pluralità diversificata di risposte. L'istituzione penitenziaria ovviamente non è in grado di affrontare da sola questa istanza (che tra l'altro non rientra nei suoi compiti istituzionali). Ne deriva che la risposta adeguata ai problemi del lavoro dei detenuti non può venire se non da un'articolata serie di interventi, interni ed esterni al carcere, da parte del potere pubblico e dell'iniziativa privata, in modo sistematico ed occasionale.

*d.* Infine non è di secondaria importanza sottolineare che da parte dei

detenuti il lavoro è considerato anzitutto *uno stato di necessità* prima ancora che una condizione o uno strumento per la rieducazione e/o un mezzo che restituisce dignità ed identità.

Ora se è possibile — sulla base dei dati offerti dall'indagine — confermare l'esistenza di una diffusa problematicità e conflittualità nel rapporto carcere/lavoro (è il senso dell'ipotesi generale di ricerca), risulta assai più complessa la verifica delle ipotesi particolari che hanno guidato l'intera indagine.

Da una visione d'insieme dei risultati ottenuti è però possibile identificare una doppia serie di indicazioni (problematiche e positive) riguardanti l'attuazione del diritto al lavoro dei detenuti.

a. *Indicazioni problematiche:*

- l'idea del lavoro come «luogo di conferimento dell'identità personale» sembra aver trovato scarso consenso tra gli inchiestati, prevalendo invece una concezione «strumentale» del lavoro stesso;
- notevole differenziazione di atteggiamento si registra nei confronti della problematica relativa alla professionalità da impartire e/o da esercitare durante il trattamento penitenziario;
- il reinserimento nella società attraverso il lavoro resta il problema centrale di tutti i detenuti; dalla mancata soluzione di esso dipende in gran parte il fenomeno della recidività;
- la normativa che prevede il lavoro interno ed esterno per i detenuti il più delle volte viene disattesa o messa in atto con modalità tali da rendere impossibile la realizzazione dei veri scopi per cui essa è stata varata.

b. *Indicazioni positive:*

- da parte di tutti i soggetti inchiestati viene ampiamente convalidata l'importanza e la centralità dell'esperienza lavorativa, anche se non se ne valorizza prioritariamente la funzione terapeutica e riabilitativa;
- il lavoro viene considerato in altrettanta misura un «diritto» dei detenuti, anche se si avverte chiaramente che esso non può essere soddisfatto pienamente e unicamente entro le strutture carcerarie;
- viene esplicitata e confermata l'urgenza di iniziative differenziate, in risposta ad altrettanti bisogni dei detenuti e si sottolinea che ciò risulta impossibile a realizzarsi senza la collaborazione diretta delle strutture pubbliche e delle iniziative private di volontariato presenti sul territorio;
- viene sottolineata l'esigenza di offrire *almeno* un lavoro a tutti i carcerati

che ne facciano richiesta, anche quando sia impossibile rispondere in modo adeguato (sotto il profilo retributivo e professionale) alle richieste dei carcerati stessi.

Al di là di queste indicazioni si può dire che alcune delle ipotesi sottese all'indagine si sono verificate solo parzialmente, dal momento che in certi casi sono venuti meno i termini stessi su cui era basata tale verifica:

- il lavoro è stato interpretato da una parte dei detenuti più come un «privilegio» che un diritto e, in quanto tale, gli sono state attribuite connotazioni ambivalenti, cioè tali da svuotarlo di significato sotto il profilo del recupero umano e occupazionale dei detenuti;
- anche la formazione professionale, spesso separata da un'ottica occupazionale, è stata in certi casi intesa in funzione di «riempitivo», privo di un preciso significato;
- la funzione di «facilitatore del reinserimento» attribuita al lavoro non ha potuto essere confermata nei casi in cui le circostanze con cui il lavoro è stato offerto al detenuto ne hanno snervato le motivazioni a impegnarsi in un processo di riabilitazione personale.

Queste ultime considerazioni critiche sembrano mettere in dubbio le buone intenzioni dei legislatori e dei riformatori, o per lo meno ridimensionarne le speranze.

Uno dei protagonisti della riforma carceraria<sup>8</sup> aveva infatti scritto:

«Il diritto ad un lavoro adeguato al grado di cultura, allo stato professionale, alle attitudini ed alle preferenze. Un lavoro da svolgere all'interno degli stabilimenti o fuori.

Ed io penso anche, a questo riguardo, che non di rado, la pena della reclusione potrebbe conciliarsi con la conservazione e l'esercizio della occupazione lavorativa posseduta al momento della condanna o, comunque, dell'internamento.

Un lavoro affrancato dalle vecchie e nuove, inaccettabili concezioni, che ne hanno fatto e ne fanno, via via, uno strumento di ulteriore afflizione, quasi una pena aggiuntiva; o l'oggetto di uno sfruttamento; o il mezzo di un riscatto etico-religioso, una disciplina che, in alternativa, o sommandosi, all'isolamento, indurrebbe il detenuto-peccatore a riflettere sul male fatto, quindi a pentirsi e ad avvertirne il rimorso; o, ancora, una pratica rieducativa in senso sociale, attraverso l'assuefazione ai modelli di vita propri delle persone oneste. Secondo

<sup>8</sup> Cfr. AMATO N., *Delitto, diritto, carcere*, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 252-53.

l'incoercibile tendenza a deformare la reclusione attraverso la ideologia, caricandola di compiti e di fini che le sono estranei.

Il lavoro deve rappresentare per i cittadini detenuti nulla di più e di diverso di quel che rappresenta per i cittadini liberi. Cioè un diritto, assistito dalle medesime garanzie e tutele, anche sindacali, del lavoro libero.

Perché vale anche per i reclusi quanto la nostra Costituzione stabilisce all'art. 1: 'L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro' e all'art. 4: 'Le Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto'.

Ma anche, se non vero e proprio dovere, almeno un onere. Non essendo tollerabile che un detenuto rifiuti di svolgere un lavoro a lui confacente. Tale rifiuto esige una reazione. Giacché se lo Stato offre ai reclusi una occupazione lavorativa intra- o extra-muraria, allora è giusto che essi contribuiscano al loro mantenimento e che colui il quale non vuole lavorare ne subisca le conseguenze, con condizioni di vita più modeste rispetto a chi, lavorando, guadagna, almeno per gli aspetti nei quali entra in considerazione l'uso legittimo del denaro.

Più o meno come accade nella comunità libera. Dal momento che, si è già detto, rispettare gli internati vuol dire, essenzialmente, trattarli in maniera uguale agli altri cittadini».

A parte alcune affermazioni particolari su cui si può essere più o meno d'accordo, in generale le posizioni qui assunte riflettono attese che allo stato attuale conservano il sapore dell'utopia.

È sicuramente il prodotto di una maturazione e apertura mentale non indifferente l'equiparazione del cittadino-detenuto al cittadino-libero, sul piano dei diritti ma anche dei doveri in fatto di occupazione, alla stregua di quanto accade nella « comunità libera ».

Questa visione delle cose raggiunge il suo apice nel momento in cui viene prefigurata la possibilità di far « coincidere » l'occupazione nel carcere (intra o extra-muraria) con quella « precedentemente professata ».

I punti più controversi ed irrealizzabili di questa proposta riguardano forse l'idea di voler « adeguare » il diritto al lavoro al « grado di cultura, allo stato professionale, alle attitudini e alle preferenze » del detenuto, ben conoscendo le condizioni in cui stanno le carceri italiane in rapporto al lavoro dei detenuti e dal momento che queste stesse esigenze sono un'utopia anche per i non detenuti. Risulterebbe perciò paradossale che essi riescano ad ottenere attraverso l'esperienza del carcere quel lavoro e quella professionalità che non sono riusciti a conseguire prima, nella vita civile. Ma forse vuole essere proprio questa la novità della proposta legislativa.

Un altro aspetto debole e meno convincente della citazione riportata sopra, si registra quando si denuncia la tendenza a deformare la reclusione.

«... caricandola di compiti e fini che le sono estranei». È possibile che sia effettivamente così e che non spetti al carcere la funzione rieducatrice/ri-socializzante di quella parte della popolazione caratterizzata da un grado maggiore di disadattamento sociale. Ma, viene allora da chiederci, a chi spetta questo compito?

Nei confronti infatti del tragitto di devianza dei soggetti più esposto al rischio le istituzioni pubbliche sembrano giocare a «scaricabarile»:

- il soggetto disadattato — come mostra una vasta letteratura scientifica — di solito manifesta problematiche di questo tipo già all'interno del nucleo familiare di appartenenza, e la famiglia prima o poi cerca di «sbarazzarsi» della problematica scaricandola sulle istituzioni pubbliche (insegnanti, assistenti sociali, educatori...);
- da parte delle istituzioni scolastiche di solito nei confronti di questi soggetti scomodi/molesti si assumono atteggiamenti punitivo-difensivi, per cui succede che il soggetto poco alla volta manifesta di «non aver più voglia di studiare» e abbandona la scuola prima del completamento dell'obbligo o al limite si accontenta del titolo dell'obbligo. Anche in questo caso è evidente il tentativo di scoraggiare/allontanare il «ragazzo-problema», infatti «non è compito della scuola» rieducare un alunno disadattato;
- il compito rieducativo risocializzante nei confronti di un soggetto a rischio non intende assumerselo neppure l'istituto di pena, in considerazione del fatto che non deve essere fatto carico di compiti e di fini che gli sono estranei.

Di conseguenza, quando il disadattato approda al carcere, il più delle volte al termine di un lungo tragitto di emarginazione e di rifiuto da parte della società e delle istituzioni pubbliche, difficilmente potrà riconquistare in seguito il «suo» diritto ad essere equiparato ad un «cittadino libero» tramite il lavoro, sia perché il lavoro in carcere non c'è, sia perché il lavoro «così come è» non contribuisce certo a restituire dignità e identità al detenuto, e sia soprattutto perché non è sufficiente teorizzare sull'esercizio del «diritto al lavoro», quando mancano le condizioni di base perché il lavoro possa diventare un effettivo strumento di recupero e di promozione sociale del detenuto.

La fase storica attuale, nel lungo e faticoso cammino di aggiornamento della legge di riforma carceraria potrebbe essere definita in base alle parole

stesse pronunciate sempre dal Direttore Generale degli istituti di pena, Nicolò Amato: «vino nuovo in otri vecchi».

Oggi il «vino nuovo» c'è e lo spirito con cui sono state apportate modifiche alla legge di riforma dal '75 ad oggi lo dimostra ampiamente.

Risulta arduo e problematico, invece, pensare come e con che cosa sostituire gli «otri vecchi». Utopicamente si potrebbe ipotizzare l'eliminazione del tutto delle carceri e con esse anche della funzione di «deterrente» che esso riesce ancora ad esercitare sulle masse.

In questo modo verrebbe superato una volta per tutte lo spinoso problema della segregazione/isolamento sociale del detenuto e si risolverebbero conseguentemente anche le problematiche del reinserimento sociale e gli strascichi negativi sulla personalità del detenuto (spersonalizzazione, sperpero delle risorse psichiche e fisiche, acculturazione criminale, adattamento alle regole di sopraffazione e di violenza vigenti in carcere...).

Forse, più realisticamente, si potrà continuare sulla linea delle misure alternative o, quanto meno, della limitazione delle misure detentive.

Le ragioni di fondo che possono convincere della necessità di trovare alternative alla pena detentiva, potrebbero essere individuate nel fatto che non tutti i reati richiedono la privazione della libertà, e in certi casi la pena detentiva può risultare inutile e socialmente nociva, dal momento che può favorire la recidività.

Ma «che cosa è più utile» della pena detentiva?

Il momento correzionale e disciplinare può essere messo in opera anche «fuori» dalle mura del carcere (per cui da una disciplina prettamente intramuraria si passerebbe a quella extra-muraria).

Tutto questo porta a «scommettere» sulla validità delle misure alternative, che, in quanto implicano un rischio, esigono qualche riserva: è pensabile, infatti, che in caso di fallimento si debba fare ricorso alla pena privativa della libertà.

In entrambi i casi, lo spazio di agibilità per gestire attività alternative al carcere può essere attuato proprio perché continuerà a sussistere la «centralità» della funzione del carcere, per cui in definitiva anche le pene alternative rimarranno pur sempre pene carcerarie, anche quando venissero scontate «fuori» dalle mura.

Il buon senso e l'intuizione di fondo che sostiene la logica del recupero mirano a riconoscere e a restituire dignità e diritti sociali al detenuto attraverso un riavvicinamento tra istituzione penitenziaria e società civile. È se-

condo questa ottica che vanno individuate anche le « formule alternative » alla detenzione (semilibertà, assegnazione al servizio sociale ecc.).

E tuttavia, lo abbiamo visto a più riprese anche nella presente indagine, la loro messa in atto rimane ancora un sogno che si realizza solo nei confronti di pochi privilegiati, i quali spesso devono la loro fortuna al fatto di avere avuto dei sostenitori nel « privato-sociale », dal momento che difficilmente un'istituzione, che da secoli è stata pensata con funzione custodialista, può essere convertita d'improvviso « con un tocco di legge », ad una funzione rieducativa.

Stando così le cose, è utopico aspettarsi che qualcosa cambi « dal di dentro ». Non rimane quindi che uscire « fuori » dall'istituzione penitenziale, ed individuare i possibili interventi che dall'esterno possono produrre cambiamenti all'interno della realtà detentiva.

In sostanza tali interventi possono essere di due tipi:

- quelli che riguardano la collaborazione tra carcere, enti pubblici e territorio,
- quelli che provengono dal settore del privato-sociale.

Entrambi corrispondono alle esigenze di « alternativa » al carcere, grazie alla promozione di attività che corrispondono contemporaneamente sia all'aspetto del « diritto » al lavoro che a quello rieducativo e di reinserimento sociale.

Tuttavia si fa sempre più probabile o proponibile una terza via, che valorizza il rapporto tra i due termini del problema (intervento pubblico e privato): oggi cioè sembra sempre più attuabile un progetto di intervento in cui sia prevista una stretta collaborazione tra gli enti pubblici (autorità politiche e amministrative, sindacalisti, imprenditori, servizi sociali, USL...) e le organizzazioni di volontariato sociale (laicali, religiose, a scopo formativo, sportivo, ecc.) e dove il banco di prova è il « territorio » (e la società civile intesa nel senso più ampio) e non più soltanto il luogo « recintato » dove è permesso l'intervento (la fabbrica, l'azienda...).

Nella nostra indagine abbiamo avuto la fortuna di imbatterci in esperienze di questo tipo che, anche se non del tutto soddisfacenti, tuttavia hanno permesso di « illuminare » diversi percorsi proponibili o percorribili, di vederne luci ed ombre, ma al tempo stesso di valutarne anche la portata sostanzialmente positiva, anche se con modifiche da apportare.

Volendo fare un'ipotesi di « come dovrebbero essere le carceri del futu-

ro», quanto emerso dalla presente indagine ci porta ad accentuare alcuni punti di riflessione:

- il carcere non va più considerato un'«isola» (e forse non dovrebbe stare più neppure nelle isole), ma piuttosto un «depuratore sociale» (ci si perdoni il termine ecologico) con flussi di andata-ritorno dei soggetti «inquinati/inquinanti»;
- per assolvere alla funzione di equilibrio di un ecosistema, non basta e/o non può più essere ritenuto sufficiente un «periodo di reclusione» mirato a dare una «morte-sociale» a chi il più delle volte è stato «punito dalla vita» già in partenza (a causa di svantaggi «ereditati» dal contesto socio-economico-culturale-familiare di appartenenza, e rientra qui una netta maggioranza degli inchiestati), ma occorrono piuttosto interventi in grado di scalzare alla radice i numerosi fattori che hanno dato origine ad un comportamento fuori dalla norma (abbiamo visto nel nostro caso come la mancanza di lavoro e/o di professionalità si sia dimostrata la «variabile a rischio» che più di ogni altra ha determinato un percorso di devianza);
- in considerazione del fatto che tanto il lavoro come un cambiamento dello stile di vita non si possono ottenere stando all'interno di un sistema chiuso (che tuttavia ha pur sempre una sua precisa ragione di esistere), non rimane che «aprire le porte del carcere» per quella parte della popolazione per la quale la privazione della libertà risulta inutile e nociva;
- a questa «apertura delle porte del carcere» non può rimanere estranea la partecipazione pubblica e privata, del settore politico come di quello imprenditoriale, degli organismi istituzionali come delle risorse locali di volontariato, nella ricerca delle risposte e delle soluzioni giuste da dare ad un problema che è anzitutto «sociale» e come tale comune a tutta la popolazione;
- in questo caso l'«oltre nuovo» diventa quindi il «territorio»: è qui che viene calato l'intervento ed è attraverso un sempre più pieno coinvolgimento dell'istituto penitenziario nella realtà locale (istituzioni pubbliche e private, imprese, sindacato, associazionismo...) che si possono recuperare tutti gli aspetti della funzione del lavoro dei detenuti: il «diritto», il fattore rieducativo, la dimensione produttiva, la componente retributiva, il valore umano del lavoro.

In definitiva, facendo leva sul presupposto che una azione risocializzatrice non può che fondarsi necessariamente su un accordo tra settore pubblico

e privato, tra intervento nel carcere e fuori del carcere, tra cittadino-detenuto e cittadino-libero, oltre a creare un'osmosi tra la città e il carcere, permette al tempo stesso una crescita di attenzione/partecipazione alla problematica del territorio e dei suoi abitanti, delle istituzioni pubbliche e delle associazioni di base, restituendo credibilità e fiducia a quanti ipotizzano, anche per il futuro, nuove e sempre più adeguate *soluzioni alternative al carcere*.

## Bibliografia

- AMATO N., *Diritto, delitto, carcere*, Milano, Giuffrè 1988.
- BENINI B., *Carcere e mass-media*, in «Fogli di informazione», 1987, n. 127/133, pp. 27-39.
- BENTIVOGLI F., *Detenzione e inserimento nel lavoro*, in «Quaderni di Azione Sociale», 1986, n. 46/47, pp. 79-88.
- BRESCHI D., *Carcere e lavoro*, in «Vita Sociale», 1987, n. 224, pp. 32-43.
- CALABRESE D.N.; R.P. HAWKINS, *Job-related Social Skills Training with Female Prisoners*, in «Behavior Modification», 1988, n. 12, pp. 3-33.
- CICCOTTI R.; F. PITTAU, *Carcere e lavoro: verso l'abolizione di una odiosa trattenuta*, in «Quaderni di Azione Sociale», 1986, n. 44, pp. 137-145.
- COOPERATIVA DI ANIMAZIONE SOCIALE, *Dossier informativo sull'attività di animazione teatrale presso la prigione scuola di Forlì*, Forlì, Assessorato P.L., 1985.
- COOPERATIVA INSIEME (ed.), *La nuova legge di riforma carceraria*, Vicenza, 1987.
- COOPERATIVA INSIEME (ed.), *Tra strada e carcere: verso un senso obbligato?*, Vicenza, 1986.
- CUOMO M.P.; G. LA GRECA; I. VIGGIANI, *Giudici, psicologi e delinquenza giovanile*, Milano, Giuffrè, 1982.
- Dieci anni di ricerca operativa: i minori, le risposte della giustizia, i modelli di intervento*, Roma, Istituto di Osservazione maschile e femminile di «Casal del Marmo» (dattiloscritto - s.d.).
- DI GENNARO G.; M. BONOMO; R. BREDA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione* (IV ed.), Milano, Giuffrè, 1987.
- FASSONE E., *La riforma giudiziaria*, Ed. Jovene, Roma, 1987.
- GOZZINI M., *Carcere perché, carcere come. Italia 1975-87*, Firenze, ed. Cultura della Pace, 1988.
- GUIDUCCI P.L., *Sicurezza sociale oggi*, Torino L.D.C., 1986.
- MASTROPASQUA I., *La scuola media negli istituti penali minorili. Formazione-lavoro: un'esperienza sperimentale in Campania*, (dattiloscritto, s.d.).
- MELESI L., (ed.), *Carcere e lavoro*, (dattiloscritto), Milano, 1986.
- MINISTERO DELL'INTERNO-LABOS, *Stato di applicazione dei progetti-pilota per il recupero alla piena socialità dei minori in stato di detenzione*, 2 voll., dattiloscritti, Roma, 1987.
- MINISTERO DEL LAVORO-CNOS, *Il lavoro e la formazione professionale per il recupero dei giovani disadattati e tossicodipendenti, nell'ambito di iniziative di volontariato* (2 voll.), Roma, 1982.
- NIITI S., *Carcere disumano e disumanizzante. Relazione della Sezione Femminile Giudiziaria*; S. Vittore, (dattiloscritto), Milano, 1988.
- Opinione pubblica e criminalità: quali alternative al carcere*. In «Inchiesta», 1978, n. 79-80 (numero unico, a cura di G.A. MOSCONI).
- PANARFÈ A., *Devianza giovanile in Puglia. Analisi critica del Rapporto CENSIS*, in «Il tetto», 1983, n. 121, pp. 111-112.

- PAVARINI M., *Riflessioni in merito alle modifiche sull'ordinamento penitenziario (legge 10 ottobre 1986, n. 663)*, in «Marginalità e Società», 1987, n. 1/2, pp. 102-126.
- PEPA L., *24 ore d'aria*, in «Scuola e Professione», 1986, n. 14, pp. 44-49.
- PILIERI A., *Dopo gli anni di piombo quale proposta per ricostruire una alternativa alla separazione del carcere*, in «Quaderni di Azione Sociale», 1986, n. 46/47, pp. 119-121.
- PITCH T., *Linee di tendenza e di intervento nei confronti della ragazze detenute*, in «Esperienze di giustizia minorile», 1985, n. 32, pp. 168-178.
- Povertà, lavoro, solidarietà. Veglia della diocesi di Milano in preparazione al 1° maggio*, in «Studi sociali», 1986, n. 26, pp. 35-64.
- PRATT J., *Juvenile Justice, Social Work and Social Control: the Need for Positive Thinking*, in «British Journal of Social Work», 1985, 15, pp. 1-24.
- SAMERIA G., *Il lavoro dei detenuti fra progetti e difficoltà. Carcere e lavoro*. Relazione della Sezione Penale S. Vittore (dattiloscritto), Milano, 1988.
- TORRI M., *Istanze di lavoro-studio-socialità in detenute*. Relazione della Sezione Penale delle detenute (dattiloscritto), Milano, 1988.
- TOURNIER P., *La prison autrement?*, in «Actes», 1984, n. 45/46, pp. 1-86.
- TURCO L. et alii, *Il carcere che lavora*, Roma, ed. delle Autonomie, 1987.
- TURCO L. et alii, *Il carcere trasparente*, Roma, ed. delle Autonomie, 1987.
- WEISSMAN S., *Preparing Incarcerated Youth for Employment*, in «Journal of Counseling and Development», 1985, n. 63, pp. 524-535.

